

LEGISLAZIONE SCOLASTICA

RESA SEMPLICE

La guida pratica che rende le norme
della scuola chiare e accessibili,
per una preparazione senza stress
per superare i concorsi scuola,
DSGA, DS e TFA sostegno

© Copyright 2024 - Next Eu Editore

Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo libro non può essere riprodotto, duplicato o trasmesso senza un permesso scritto direttamente dall'autore o dall'editore. In nessuna circostanza, qualsiasi colpa o responsabilità legale sarà attribuita all'editore, o all'autore, per eventuali danni, risarcimenti o perdite monetarie dovute direttamente o indirettamente alle informazioni contenute in questo libro.

Avviso legale: questo libro è protetto da copyright. Questo libro è solo per uso personale. Non è possibile modificare, distribuire, vendere, utilizzare, citare o parafrasare qualsiasi parte del contenuto, o il contenuto stesso all'interno di questo libro, senza il consenso scritto dell'autore o dell'editore.

INDICE

Introduzione.....	11
LA COSTITUZIONE E LE PRINCIPALI RIFORME DEL SISTEMA SCUOLA	13
Descrizione e contesto storico	13
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	15
1.1 L'articolo 9	15
1.2 L'articolo 33	15
1.3 L'articolo 34	17
1.4 L'articolo 117	19
Le principali riforme della scuola italiana	20
1.5 La legge Casati e le prime riforme.....	20
1.6 Dopo la legge Casati: le successive riforme.....	22
1.7 La riforma Gentile	23
1.8 La Costituzione e le riforme successive.....	24
1.9 Anni 90'-2000 e riforma Moratti.....	26
La scuola negli anni 2000	26
La riforma Moratti.....	26
1.10 La Riforma Gelmini	27
1.11 La Legge n°107/2015: la Buona Scuola.....	28
L'AUTONOMIA SCOLASTICA	31
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	31
2.1 La normativa dell'autonomia scolastica.....	31
2.2 L'autonomia didattica	32
2.3 L'autonomia organizzativa.....	33
2.4 L'autonomia finanziaria.....	34

2.5 Le reti di scuole	35
L'inclusione.....	36
IL PTOF	39
3.1 Un'introduzione al PTOF	39
Descrizione e contesto storico	42
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	43
3.2 La struttura del PTOF	43
Focus: il curriculum e la progettazione d'istituto.....	43
Chi lo redige?.....	44
3.3 La progettazione.....	45
NORME ED ISTITUTI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE	47
4.1 Un'introduzione.....	47
Descrizione e contesto storico	47
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	48
4.2 Procedura di iscrizione	48
4.3 Vaccinazioni	49
4.4 Costituzione delle classi	50
4.5 I fascicoli e i registri scolastici	52
4.6 L'insegnamento della religione cattolica	53
4.7 L' insegnamento dell'educazione civica	54
4.8 Lo Statuto delle studentesse e degli studenti	56
4.9 Il patto educativo di corresponsabilità	59
4.10 Il Regolamento d'istituto	60
4.11 Le leggi all'interno del regolamento	62
IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.....	65
5.1 Un'introduzione.....	65
Descrizione e contesto storico	65

Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	67
5.2 La scuola dell'infanzia	67
5.3 Perché è importante il D.P.R. n. 89 del 2009?	70
5.4 La scuola primaria.....	72
5.5 Livelli di apprendimento.....	75
5.6 La scuola secondaria di primo grado	76
5.7 Il curriculum	78
5.8 Le competenze e la loro certificazione.....	80
5.9 L'esame di Stato	82
IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE	85
6.1 Un'introduzione.....	85
Descrizione e contesto storico	85
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	86
6.2 Struttura del secondo ciclo di istruzione	86
6.3 Il percorso liceale	89
6.4 Istituti tecnici	93
6.5 Istituti professionali.....	94
6.6 Il sistema di istruzione e formazione professionale (FP)	96
6.7 Il sistema di valutazione.....	97
6.8 Esame di stato, prove invalsi e certificazione delle competenze	99
6.9 Il metodo CLIL e i percorsi	101
6.10 Analisi delle leggi	104
d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89	104
d.m. n. 139/2007	104
Art. 4 d.P.R. n. 122/2009	105
decreto legislativo 62/2017	105

Decreto legislativo n. 77 del 2005	106
La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018).....	107
LA GOVERNANCE SCOLASTICA	109
7.1 Un'introduzione.....	109
Descrizione e contesto storico	109
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	110
7.2 La governance nella scuola	110
Il ministero dell'istruzione e del merito e gli organismi centrali.....	110
7.3 Le regioni e gli uffici scolastici regionali (USR).....	113
Gli uffici scolastici regionali (USR).....	114
7.4 Gli organi collegiali territoriali	117
7.5 Gli organi collegiali dell'istituto scolastico	119
7.5 Il dirigente scolastico	128
7.6 Il direttore dei servizi generali e amministrativi dsga	130
IL SISTEMA DI VALUTAZIONE.....	131
8.1 Un'introduzione	131
Descrizione e contesto storico	131
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	132
8.2 I livelli della valutazione	132
8.3 INVALSI.....	134
8.4 INDIRE	138
Il processo di valutazione e miglioramento	139
Il ruolo dei NEV e del contingente ispettivo nella valutazione esterna.....	140
LA SCUOLA E L'INCLUSIONE	141
9.1 Un'introduzione.....	141
Descrizione e contesto storico	141

9.2 Il lungo cammino dell'inclusione.....	141
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	145
9.3 Disabilità e scuola: le leggi.....	145
La legge n. 517 del 1977	145
La legge quadro n. 104 del 1992.....	146
9.4 Novità introdotte.....	147
9.5 La Convenzione di New York e la legge n. 18/2009 ...	149
9.6 Le Linee Guida del MIUR del 2009.....	150
9.7 Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)	151
Rilevazione e Diagnosi dei DSA	151
Misure Compensative e Dispensative	152
Caratteristiche Specifiche dei DSA	152
Comorbilità nei DSA.....	153
9.8 Osservazione e Ruolo degli Insegnanti.....	153
Normativa e Inclusione	154
9.9 Il piano didattico personalizzato	154
Redazione e Gestione del PDP	156
9.10 BES	157
9.11 Il modello bio-psico-sociale ICF	159
9.12 Il profilo di funzionamento	159
Aggiornamento e criteri di redazione	162
Documentazione e presentazione della domanda	163
9.13 Il PEI.....	166
Norme di riferimento	166
Chi elabora il PEI?.....	166
Come si elabora il PEI?	167
Ruolo degli insegnanti e delle famiglie	168

9.14 I gruppi per l'inclusione	168
Coordinamento e Procedura	170
9.15 Gli alunni stranieri	171
9.16 La didattica domiciliare e altri casi	172
9.17 L'insegnante di sostegno	175
Normativa di riferimento	175
Come si diventa insegnante di sostegno?	176
Funzioni didattiche e PEI.....	177
Formazione obbligatoria per docenti.....	177
LA FIGURA DEL DOCENTE A LIVELLO GIURIDICO	179
Descrizione e contesto storico	179
10.1 Il senso di un percorso.....	179
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	181
10.2 La formazione e la prova	181
10.3 Il contratto.....	182
Norme e mobilità.....	183
10.4 L'obbligo di formazione continua	184
Orario di lavoro e attività del docente.....	186
10.5 Le supplenze	186
Decreto Ministeriale n. 131 del 2007	186
Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020.....	187
Meccanismo di assegnazione delle supplenze	188
10.6 I servizi pubblici e il diritto di sciopero	189
IL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	191
11.1 Un'introduzione.....	191
Descrizione e contesto storico	191
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	193

11.2 Che cos'è il bullismo?	193
Differenza tra bullismo e cyberbullismo	193
Le tipologie di bulli.....	193
11.3 Prevenzione e interventi scolastici	194
11.4 Progetti e iniziative per contrastare il fenomeno	195
AGENDA 2030	197
12.1 Un'introduzione	197
Descrizione e contesto storico	197
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	200
12.2 Le "5P" dello sviluppo sostenibile	201
12.3 La governance italiana.....	201
12.4 L'istruzione e il Goal 4.....	203
12.5 Iniziative educative in Italia: Scuola 2030.....	204
PNRR E ISTRUZIONE.....	205
13.1 Un'introduzione al PNRR	205
Descrizione e contesto storico	205
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	207
13.2 Gli obiettivi del PNRR per il settore istruzione	207
13.3 Le sei riforme previste dal PNRR nel settore istruzione	208
13.4 Le 11 linee di investimento del PNRR per il settore istruzione.....	212
Investimenti nelle infrastrutture (6 linee).....	212
Investimenti nelle competenze (5 linee)	213
NORMATIVA EUROPEA E SCUOLA.....	217
14.1 Un'introduzione alla normativa europea	217
Descrizione e contesto storico	217
Obiettivi principali e spiegazione dettagliata	220

14.2 La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018	220
14.3 I fondi europei nel settore istruzione.....	223
I fondi strutturali europei	223
14.4 Il ruolo dei PON nell'istruzione	224
Come accedere ai fondi	225
Valutazione dei progetti	226
14.5 Il programma Erasmus+ e il Quadro EQF.....	226
Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)	228
Gli otto livelli dell'EQF	228

Capitolo 1

LA COSTITUZIONE E LE PRINCIPALI RIFORME DEL SISTEMA SCUOLA

Min. 3

Nella maggior parte dei testi dedicati ai concorsi, il primo argomento che si deve affrontare è quello inerente ai principi costituzionali, ovvero gli articoli che riguardano il nostro sistema scolastico. Una parte di studio non facile soprattutto per chi non è avvezzo al diritto. In questo capitolo analizzeremo dopo questa breve premessa introduttiva, il contesto storico per avere un'idea del particolare periodo in cui è nata la Costituzione, in seguito ci dedicheremo alle leggi per comprendere a livello teorico e pratico le novità che hanno portato nel sistema scolastico. Adesso cerchiamo di memorizzare i seguenti articoli della Costituzione, ovvero quelli collegati al mondo della scuola:

ART. 9, COMMA 1

ART. 33

ART. 34

ART. 117

Descrizione e contesto storico

La Costituzione italiana nasce dalle ceneri di un conflitto di portata mondiale, l'intento dei padri fondatori era quello di porre le basi per un sistema "nuovo" e garantista delle più sacre libertà dell'uomo, tra le quali figura L'istruzione. La Costituzione è stata approvata il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, esattamente dopo un

secolo dalla concessione dello Statuto Albertino, un testo promosso da un fortissimo desiderio di pace e di libertà, proiettato in un futuro ricco di propositi di speranza per un'umanità migliore. La Costituzione Italiana è anche un grande esempio di volontà per raggiungere un obiettivo comune riuscendo a superare quelle differenze che dividono l'uomo, come le idee politiche. I padri fondatori facevano parte di correnti politiche differenti e sono riusciti a trovare un'unione per giungere a un risultato molto più importante di tutte le differenze che li potevano dividere nelle stanze della politica.

La Costituzione rappresenta la pietra angolare del nostro ordinamento giuridico, in quanto delinea i principi fondamentali su cui si basa lo Stato. Si articola nei principali diritti e i doveri dei cittadini, regolando i loro rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. Successivamente, stabilisce la struttura e il funzionamento dell'ordinamento della Repubblica. Essendo **la fonte primaria del diritto italiano**, tutte le norme giuridiche successive devono necessariamente conformarsi ai suoi principi e disposizioni. Inoltre, le norme preesistenti che risultano in evidente contrasto con la Costituzione sono considerate implicitamente abrogate, confermando così la sua supremazia e la funzione regolatrice nel sistema giuridico nazionale.

Obiettivi principali e spiegazione dettagliata

Vediamo adesso il significato e le sfaccettature delle leggi costituzionali sopra citate.

1.1 L'articolo 9

Min.1

ART. 9, comma 1 ha degli elementi in comune con **l'articolo 33** della Costituzione che afferma che le arti e le scienze sono da ritenersi libere da qualsiasi influenza politica.

Da dove nasce l'esigenza di questa specifica? Il desiderio di specificare questo punto si rifà agli anni del fascismo, dove il regime ha imposto il proprio volere su ogni aspetto della vita dei cittadini, pertanto si vuole evitare che lo Stato possa influire in qualche modo. Inoltre l'articolo 9 promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, imponendo alla Repubblica l'obbligo di creare le condizioni per un'ampia diffusione della cultura attraverso una rete scolastica accessibile a tutti. Un testo che pone le fondamenta per il benessere dell'intera comunità in quanto considera la cultura un aspetto fondativo. Non vi è dubbio in questo senso che l'istruzione rappresenti un importante veicolo per la libertà di alimentare la propria conoscenza.

1.2 L'articolo 33

Min.1

I punti principali di questo articolo riguardano la libertà e sono i seguenti:

- La libertà di insegnamento;
- La libertà di creare scuole private che godano degli stessi diritti di quelle statali.

Il concetto di libertà

Libertà intesa come assenza di coercizione è una delle definizioni classiche, spesso associata a pensatori come John Locke e altri filosofi di stampo liberale. Secondo questa concezione, una persona è libera quando non è soggetta a costrizioni esterne che impediscono la realizzazione della propria volontà. La libertà, quindi, è vista come assenza di interferenze esterne. **Possiamo ritenerci veramente liberi?** È indubbio che la libertà vada incontro a dei limiti, pur sottolineando che il docente è libero di portare avanti il proprio pensiero in accordo con la propria metodologia, concetti importanti che si collegano all'autonomia didattica che incontreremo più avanti, è necessario esporre anche i possibili limiti.

- Il docente può dire tutto ma è fondamentale che l'oggetto del suo discorso sia rispettoso del metodo scientifico e che non propendi verso opinioni personali o idee mosse da altri interessi di tipo propagandistico.
- Si deve rispettare l'ordine pubblico e il buon costume.
- È necessario rispettare la pubblica incolumità per il rispetto di tutti.
- È necessario rispettare la Costituzione e le leggi inerenti alla scuola.
- La coscienza morale e civile degli studenti dev'essere rispettata.

Il **secondo punto** che fa riferimento alla possibilità di creare scuole private che godano degli stessi diritti di quelle statali, in sostanza sottolinea ancora una volta che l'istruzione è libera dal monopolio statale; infatti, è possibile creare una scuola privata e poi richiedere la parificazione. Per evitare la nascita di scuole che non siano in linea con i principi fondativi è necessario da parte degli istituti privati richiedere la valutazione tecnica come dispone la legge 62 del 2000.

NORME ED ISTITUTI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE

4.1 Un'introduzione

Min.2

Nel capitolo in questione vengono trattate le norme e gli istituti comuni a tutte le scuole, le quali includono la procedura di iscrizione, le vaccinazioni, la costituzione delle classi, i fascicoli e i registri scolastici, l'insegnamento della religione cattolica e dell'educazione civica, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di responsabilità e il Regolamento d'istituto. Ciascuno dei punti trattati presenterà un'accurata spiegazione degli elementi fondamentali che lo compongono e delle leggi che ne veicolano le procedure, in modo tale da comprenderne ogni sfaccettatura nella sua interezza.

Descrizione e contesto storico

Il sistema di istruzione e formazione attuale deve la sua struttura alla legge n. 53/2003, ovvero la riforma Moratti, e dai conseguenti decreti attuativi, come il d.lgs. n. 76/2005.

Con la riforma Moratti vennero identificate delle riforme legislative atte a modificare l'ordinamento scolastico e l'università italiana. Essa prende il nome dal ministro dell'istruzione Letizia Moratti e venne attuata durante tra il governo Berlusconi II e III. La **riforma Moratti** interessò la scuola nei vari livelli di istruzione che la compongono:

Essa cambiò il nome della scuola materna in "scuola dell'infanzia" e consentì l'iscrizione ai bambini con 28 mesi compiuti, al posto di 36.

Nella scuola primaria fu prevista l'iscrizione dai 5 anni e 4 mesi compiuti; inoltre fu introdotto l'insegnamento dell'inglese e dell'utilizzo dei computer a partire dal primo anno. Infine, fu introdotta una prova valutativa biennale e venne abolito l'esame di quinta elementare.

Nella scuola secondaria di primo grado venne introdotta una prova valutativa al secondo anno e l'esame di stato alla fine del terzo; inoltre, fu previsto lo studio e la stesura di un "portfolio" contenente tutte le esperienze scolastiche e non, grazie alle quali lo studente o la studentessa acquisivano delle abilità specifiche. Per di più, la struttura annuale subì delle modifiche: fu previsto un primo biennio e un secondo, a cui si aggiungeva un ulteriore anno; fu introdotta la possibilità di cambiare indirizzo di studi senza il rischio di perdere anni di studio già maturati in precedenza, grazie a un esame di integrazione delle materie nuove proprie dell'indirizzo scelto. Inoltre, venne introdotta l'alternanza scuola lavoro. Infine, il monte ore settimanale venne ridotto a 27 complessive.

Obiettivi principali e spiegazione dettagliata

4.2 Procedura di iscrizione

Min. 2

L'iscrizione a un determinato ente scolastico rappresenta un momento fondamentale all'interno dell'intero processo educativo, in quanto simboleggia la prima forma di contatto tra l'individuo, le figure genitoriali e la scuola stessa. In primo luogo, la scuola in questione organizza un numero più o meno elevato di giornate chiamate **open day**, nel corso delle quali vengono presentati gli elementi principali che la compongono e la caratterizzano; questi si suddividono nelle materie che verranno trattate durante gli anni accademici, le figure di riferimento che lavorano all'interno dell'ambiente

scolastico e la struttura scolastica in sé. In questo senso, lo studente o la studentessa avranno la possibilità di osservare attivamente l'ambiente in cui potrebbe trascorrere i successivi anni di vita e che lo o la formerebbero. Spesso le scuole organizzano una serie di attività o lezioni da proporre ai possibili nuovi iscritti, i quali potranno interagire con gli studenti e le studentesse già frequentanti.

Oggi giorno il processo di iscrizione viene fatto prevalentemente **online**, eccetto per le scuole dell'infanzia, le scuole della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, le iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e i licei artistici e quelle per gli alunni e le alunne in fase di preadozione.

Per quanto riguarda le **tempistiche** di iscrizione, quest'ultima deve essere fatta entro la fine del mese di gennaio dell'anno precedente rispetto a quello dell'effettiva iscrizione; di norma è possibile procedere dall'inizio alla fine del mese in questione. Al fine di effettuare l'iscrizione, inoltre, è necessario il consenso di entrambe le figure genitoriali, anche qualora fossero divorziate o separate.

Gli alunni con disabilità richiedono invece una procedura differente. Per di più, l'iscrizione è consentita anche ai cittadini non italiani o sprovvisti di codice fiscale e, inoltre, non vige più l'obbligo di iscriversi in base al luogo di residenza, ma vi è libertà di iscrizione, in accordo con le risorse e i posti disponibili.

4.3 Vaccinazioni

Min. 4

Un ulteriore argomento su cui soffermarsi è quello delle vaccinazioni, il cui **obbligo** è stato introdotto mediante la **legge n.119/2017**. L'obbligo vaccinale diventa un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia, per i bambini da 0 a 6 anni; mentre, dalla scuola primaria in poi gli alunni possono comunque accedere, anche in presenza del

non rispetto dell'obbligo. In caso di rifiuto, sarebbero previste **sanzioni** da 100 a 500 euro. All'interno di questo discorso, però, sono previsti i seguenti esoneri: bambini precedentemente immunizzati a seguito di malattia naturale e soggetti che presentano delle condizioni cliniche per cui vi sono controindicazioni alle vaccinazioni. Il decreto-legge sopra citato prevede le seguenti **vaccinazioni obbligatorie**, in una fascia d'età che va da zero a sedici anni, e per i minori stranieri non accompagnati:

- anti-poliomielitica;
- anti-difterica;
- anti-tetanica;
- anti-epatite B;
- anti-pertosse
- anti-Haemophilus influenza tipo b;
- *anti-morbillo*;
- *anti-rosolia*;
- *anti-parotite*;
- *anti-varicella*.

Per quanto riguarda le ultime quattro, esse sono soggette a una **revisione ogni tre anni**, a seconda dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali a cui si è giunti.

È bene ricordare che l'obbligo di vaccinazione incide sulla formazione delle classi.

4.4 Costituzione delle classi

Min. 3

La costituzione delle classi prime delle diverse scuole dipende dal numero complessivo di iscritti. Da quest'ultimo dipenderà il numero di sezioni e, successivamente, il Dirigente scolastico determinerà lo smistamento degli alunni e le alunne nelle varie sezioni; l'assegnazione degli studenti alle sezioni potrà subire l'influenza delle scelte delle famiglie e di alcuni criteri specifici.

Il numero di alunni per classe si articola nel seguente modo:

Per le scuole dell'**infanzia** il numero di alunni è compreso tra 18 e 26.

Per le scuole **primarie** tra i 15 e 26, 27 in caso di residui.

Per le scuole **secondarie di primo grado** tra i 15 e i 27, elevabile a 28 in caso di residui e 30 se c'è una sola classe.

Per le scuole **secondarie di secondo grado** tra i 27 e i 30.

Sui numeri che abbiamo citato, è consentito uno scostamento non superiore al 10% sia nel minimo che nel massimo; inoltre, in casi di studenti con disabilità, le classi non dovranno essere composte da un numero superiore a 20 alunni o alunne.

La legge sulla Buona scuola ha consentito al Dirigente scolastico di intervenire in prima persona sul numero di studenti presenti in una classe, dandogli la possibilità di ridurlo per evitare un sovraffollamento.

Un ulteriore argomento su cui ci soffermiamo è la modalità con cui vengono **assegnati i docenti alle classi**. L'art. 396 del decreto legislativo 297/94 prevede che il dirigente scolastico assegni i docenti alle classi "sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3/12/2004). La decisione viene presa a seguito di un'attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera.

Vi sono, inoltre, alcuni criteri generali di cui tenere conto all'interno della procedura di assegnazione delle classi ai docenti; di seguito riportiamo i più importanti:

- I docenti ruotano su tutte le classi del primo biennio e del triennio;
- Va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato e determinato;

- Viene prediletta una continuità all'interno del primo biennio e del triennio;
- È preferibile evitare cambiamenti nelle classi quinte;
- Viene mantenuta la continuità sulla singola classe;
- Vengono accolte le richieste avanzate dai docenti;
- È preferibile evitare che un docente abbia un orario costituito unicamente da attività di potenziamento.

Infine, è bene ricordare che a ogni docente va assegnato il numero minimo di ore per la costituzione di una cattedra, il quale corrisponde a 18. Quest'ultimo può essere aumentato in base alle ore della disciplina di insegnamento.

4.5 I fascicoli e i registri scolastici

Min. 2

I fascicoli e i registri scolastici sono atti ad acquisire e conservare la documentazione scolastica delle proprie attività. I primi si dividono in due tipologie, di cui la prima concerne i dipendenti della scuola, quali i docenti; mentre la seconda riguarda prettamente gli alunni.

I **fascicoli dei docenti** comprendono il fascicolo personale, il quale racchiude la sua storia lavorativa, e quello matricolare, in cui sono inseriti i documenti riguardanti la sua carriera.

I **fascicoli degli alunni**, invece, comprendono una serie di documenti che costituiscono il suo "fascicolo personale"; questi si articolano nei seguenti:

- Dati dell'alunno;
- Documenti di valutazione (intermedi e finali);
- Pagelle;
- Certificati e competenze acquisite nel tempo.

Il registro scolastico è un documento previsto dal sistema scolastico italiano; il decreto-legge del 6 luglio 2012 ne ha definito l'obbligatorietà all'interno delle scuole. Si tratta di

un **atto pubblico**, per tanto non deve essere contraffatto o distrutto e rappresenta la prova della presenza del docente in classe.

Il registro scolastico può essere di **due tipologie**: *il registro di classe e il registro del professore*. Il primo comprende le firme depositate dai professori, le giustificazioni, le assenze, i compiti, i lavori svolti e i dati degli studenti; esso può essere modificato dal professore, dal dirigente e dal presidente dell'assemblea di classe. Inoltre, gli studenti hanno la possibilità di visionarlo. Il registro del professore, invece, consiste in un documento di cui deve dotarsi il singolo; all'interno egli o ella dovrà annotare presenze, assenze, commenti e valutazioni relative alla materia in questione.

Abbiamo parlato di atto pubblico, riferendoci ai registri scolastici; *ma cosa significa?* è bene definirlo e delinearne le caratteristiche principali: un atto pubblico è un documento a cui vengono riconosciuti specifici elementi giuridici. In questo senso i registri rappresentano una prova da parte del soggetto pubblico ufficiale, in questo caso il docente, delle dichiarazioni emesse. A rigor di ciò l'unico modo per contestarlo o disconoscerlo sarà di tipo processuale, ovvero la querela di falso.

4.6 L'insegnamento della religione cattolica

Min. 2

In Italia, l'insegnamento della religione cattolica (IRC) consiste nel riconoscere il valore della cultura religiosa come una parte integrante e fondamentale all'interno del patrimonio storico e culturale italiano. Per questo motivo, le scuole hanno l'obbligo di inserire delle lezioni di religione cattolica nell'orario settimanale, sempre garantendo la possibilità di avvalersene o meno (in base agli accordi con la Santa Sede del 1985); in questo senso lo studente o la studentessa non sarà obbligato a prenderne parte, ma potrà decidere se frequentarle. Questa scelta dovrà essere

comunicata all'inizio dell'anno scolastico, ma non sarà irreversibile per gli anni a venire.

L'insegnamento della religione cattolica si compone dei seguenti principi:

- Il suo svolgimento è conforme alla dottrina della Chiesa;
- Viene offerto a tutti;
- Non è obbligatorio;
- Presenta un duplice riconoscimento: culturale e storico.

La nomina degli insegnanti prevede un accordo tra l'autorità scolastica e quella ecclesiastica, la quale ne riconosce l'idoneità. In questo senso anche l'ambito organizzativo e le norme di cui tenere conto vengono presi in analisi da entrambe le comunità. Ognuno di questi elementi viene monitorato e definito basandosi sul cosiddetto Protocollo addizionale, nel quale vengono discussi e disciplinati i seguenti punti:

- Le indicazioni per l'insegnamento;
- I libri di testo;
- L'organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica;
- I profili per la qualificazione degli insegnanti.

È bene ricordare che anche gli insegnanti di religione cattolica prendono parte al Consiglio di classe, partecipano agli scrutini ed emettono valutazioni riferite alla loro materia di insegnamento.

4.7 L' insegnamento dell'educazione civica

Min. 3

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l'insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione; l'iniziativa che vi è alla base è quella di sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti e le studentesse in merito alla loro cittadinanza, a partire dalla scuola

dell'infanzia. Inoltre, essa si pone come obiettivo quello di formare dei cittadini responsabili e consapevoli, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità. Gli elementi principali che vengono presi in considerazione e diventano oggetto di insegnamento nella materia sono i seguenti:

- La costituzione italiana;
- Le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi internazionali;
- L'educazione alla legalità;
- L'educazione alla cittadinanza digitale;
- Elementi fondamentali del diritto;
- L'educazione ambientale;
- Le basi della protezione civile;
- Il valore dei beni culturali e pubblici comuni;
- Gli statuti delle regioni, l'autonomia ordinaria e speciale;
- L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La prospettiva principale di questo insegnamento è quella di **riformulare** l'idea di educazione civica e di cittadinanza e di pianificare dei percorsi curriculari coinvolgendo tutti i docenti della classe; in questo senso, ogni insegnante è chiamato a integrare attività e conoscenze col fine di trasmettere gli assi portanti dell'educazione civica.

Approfondimento: l'insegnamento della materia in questione non prevede un aumento delle ore, ma è curriculare in tutti i gradi scolastici; inoltre, prevede una valutazione nel primo e secondo ciclo di istruzione, e l'attribuzione di crediti formativi per le classi terze, quarte e quinte. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, gli insegnanti delineano un progetto unitario che verrà posto in condivisione tra loro; in questo modo il progetto in questione verrà trattato e realizzato da ogni docente nelle proprie aree di competenza e di apprendimento. Uno dei docenti rivestirà il ruolo di coordinatore, detenendo le redini del progetto e

riferendo eventuali modifiche o aggiornamenti ai propri colleghi.

Uno degli elementi su cui ci si focalizza maggiormente è la **cittadinanza digitale**, alla quale venne conferito un elevato grado di importanza in seguito alla **legge n.92/2019**. Gli scopi educativi che ne derivano sono i seguenti:

- Comprendere, analizzare e valutare attivamente l'affidabilità dei dati e la loro fonte, in modo da capire come utilizzare nel modo corretto le tecnologie digitali;
- Gestire correttamente l'identità digitale e crearla da zero;
- Tutelare i propri dati e imparare a gestirli, evitando il rischio che possano compromettere la nostra reputazione;
- Imparare a evitare rischi per il proprio benessere sia fisico che psicologico;
- Avere una solida consapevolezza di come le tecnologie possano influenzare attivamente e, alle volte, irreversibilmente la nostra sfera personale e psicologica (bullismo, cyberbullismo, inclusione sociale).

4.8 Lo Statuto delle studentesse e degli studenti

Min. 4

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti è un regolamento governativo emanato dal Presidente della Repubblica; esso risulta fondamentale per gli studenti della scuola secondaria italiana. Si tratta di un documento di valore generale e si presenta come guida e cornice per il Patto di corresponsabilità e il Regolamento d'istituto. Esso fu introdotto dal d.P.R. n. 249/1998 e modificato dal d.P.R. n.235/2007. Al suo interno si sviluppano dei punti che concernono la vita della comunità scolastica, i diritti e i doveri.

Questo documento ci dice che:

La scuola è un luogo in cui l'educazione si sviluppa mediante lo studio, la formazione, l'acquisizione di nozioni e conoscenze e lo sviluppo del pensiero critico.

La scuola è un luogo comunitario di cui il dialogo, la ricerca e la crescita della persona sotto numerosi aspetti sono le colonne portanti; all'interno dell'ambiente scolastico, ogni figura opera e coopera per assicurare pari diritti e possibilità, in funzione dello sviluppo della formazione degli studenti.

Il progetto della comunità scolastica si basa sul raggiungimento e mantenimento di un buon rapporto studenti-insegnanti, il quale è atto a favorire un percorso scolastico sano e stimolante. Esso contribuisce allo sviluppo della personalità, del senso di responsabilità, dell'autonomia individuale degli alunni e, di conseguenza, del raggiungimento degli obiettivi culturali e professionali.

Alla base della vita comunitaria scolastica vi è il rispetto nei confronti della diversità, la libertà di espressione e di pensiero e l'abbattimento di ogni barriera ideologica e culturale.

Osserviamo adesso i **diritti e i doveri** posti in analisi all'interno dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

Diritti

- Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale e professionale che sia atta a valorizzare l'identità di ognuno di loro, attraverso un insegnamento qualificato e orientato all'apertura mentale;
- Gli studenti hanno diritto alla riservatezza;
- Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle modifiche delle norme che regolano la vita comunitaria scolastica;
- Gli studenti hanno diritto decisionale riguardo alla scelta di percorsi curricolari integrativi e attività facoltative;

- Vigè il diritto al rispetto dell'identità culturale e religiosa degli studenti stranieri;
- Devono essere assicurate le seguenti condizioni: un ambiente favorevole alla crescita personale, le offerte formative aggiuntive e integrative, la sicurezza degli ambienti, il sostegno in caso di necessità, la promozione della salute e il benessere psicologico;
- Gli studenti hanno diritto a svolgere iniziative e attività all'interno dell'ambiente scolastico.

Doveri

- Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente i corsi scolastici e mantenere l'impegno allo studio;
- Vigè il diritto di avere una condotta rispettosa nei confronti delle figure responsabili di riferimento, dei compagni e dell'ambiente educativo nella sua interezza;
- Gli studenti sono tenuti a rispettare le norme organizzative e relative alla sicurezza;
- Gli studenti hanno il dovere di usufruire correttamente delle strutture e i sussidi scolastici;
- Gli studenti sono tenuti a condividere la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico e renderlo accogliente.

Qualora le parti non dovessero rispettare i presupposti elencati, entrerebbero in gioco una serie di sanzioni atte a ristabilire l'ordine e il rispetto reciproco delle norme regolamentate dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. In casi gravi può essere disposto l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore ai quindici giorni. Durante il corso di questi periodi, il contatto con lo studente e la famiglia di quest'ultimo deve essere mantenuto, in funzione di un rientro positivo e orientato al miglioramento; inoltre, è bene ricordare che la durata dell'allontanamento è direttamente proporzionale alla gravità del reato e, di conseguenza, della permanenza del pericolo.

Per concludere definiamo gli obiettivi dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

- Riconoscimento dei diritti;
- Rispetto dei doveri;
- Regolamentazione certa e chiara;
- Orientamento alla democrazia e cittadinanza.

4.9 Il patto educativo di corresponsabilità

Min.1

Il patto educativo di corresponsabilità (PEC), introdotto dal d.P.R. n. 235/2007, consiste in un documento scolastico, sottoscritto dallo studente, il dirigente scolastico e la famiglia. Il documento ha il valore di disciplinare i diritti e i doveri di tutte le parti citate, per tutta la durata del percorso educativo dello studente o studentessa.

Il patto educativo di responsabilità implica una sorta di **alleanza educativa** tra scuola e famiglie, atta ad assicurare agli studenti e alle studentesse un percorso formativo lineare e stabile; esso si compone di una serie di impegni e responsabilità che entrambe le parti sono tenute a prendersi, al fine di convogliare nell'obiettivo comune prestabilito.

Chi sono le figure protagoniste del PEC?

- Docenti
- La scuola
- Genitori
- Alunni

Il patto educativo ha un **valore contrattuale** e viene disciplinato dai regolamenti di istituto, così come le procedure di sottoscrizione e le revisioni condivise che ne conseguono. Inoltre, è bene ricordare che ogni istituto scolastico ha la libertà di disciplinarlo a proprio piacimento, in accordo con lo Statuto e il Regolamento di istituto.

4.10 Il Regolamento d'istituto

Min. 3

Il Regolamento d'istituto viene emanato dal Consiglio di istituto, il suo obiettivo principale è quello di disciplinare e monitorare l'attività scolastica di ogni giorno, al fine che possa essere regolata da norme che ne assicurino un andamento benefico. Il documento viene redatto in linea con quanto previsto dallo Statuto degli studenti e studentesse; in questo senso il Regolamento viene concepito come l'attuazione dello Statuto stesso in ogni scuola. Esso dovrà dichiarare il modo, gli spazi e i tempi di azione degli studenti e studentesse; inoltre, dovranno essere ben chiare le regole atte a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di ogni componente scolastica.

Le norme che compongono il Regolamento d'istituto sono orientate attorno i seguenti aspetti:

- La vigilanza sugli alunni;
- Le regole che vigono sulle assenze, le giustificazioni e i ritardi;
- L'utilizzo dei laboratori e della biblioteca;
- I doveri degli studenti in merito alla frequenza dei corsi, al comportamento da mantenere all'interno dell'ambiente scolastico e il corretto utilizzo dei materiali didattici offerti dalla scuola;
- La tutela e conservazione delle strutture scolastiche.

Approfondimento sul Regolamento d'istituto.

È bene affermare che il documento in questione determina in particolar modo il dialogo e la comunicazione tra gli studenti e le istituzioni scolastiche; questo dialogo concerne le scelte in merito a programmi, libri di testo, valutazioni e didattica. Inoltre, all'interno del Regolamento, vi sono una serie di elementi qualificanti, i quali si articolano nei seguenti:

- Regolamentazione dell'assistenza allo studio;
- Flessibilità;
- Attenzione e cura della valutazione;
- Linguaggio coerente e di facile comprensione;
- Comitato studentesco.

Il dialogo di cui abbiamo parlato, viene reso possibile dal principio di corresponsabilità che si instaura grazie al connubio dello Statuto degli studenti e studentesse, il Patto di corresponsabilità, il Regolamento d'istituto e i valori che conseguono da ognuno di essi. Sebbene siano interconnessi, i tre documenti presentano delle distinzioni degne di nota, le quali vengono elencate di seguito:

Il Patto di corresponsabilità è un contratto sottoscritto tra le parti coinvolte e viene emanato dal singolo istituto scolastico;

Il Regolamento d'istituto **non è un contratto**, ma un corpo normativo atto a tutelare e rendere noti sia i diritti che i doveri dello Statuto degli studenti e delle studentesse

Lo Statuto è **valido per tutte le scuole** e deriva direttamente dallo Stato.

Infine, è bene definire il rapporto di interconnessione tra i tre elementi in analisi; lo Statuto degli studenti e delle studentesse istituisce il Patto di corresponsabilità, le cui modifiche sono conseguenti al Regolamento d'istituto. Quest'ultimo viene redatto tenendo sempre conto dello Statuto.

4.11 Le leggi all'interno del regolamento

Min. 4

Per concludere, analizziamo le leggi nominate all'interno del documento:

Il d.lgs. n. 76/2005

Il d.lgs. n. 76/2005 invece, assicurò a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o fino al conseguimento di una qualifica triennale entro il diciottesimo anno di età. Inoltre, esso divise il sistema di istruzione in due cicli, ovvero quello composto dalla scuola primaria e secondaria di primo grado e il secondo, costituito dalla scuola secondaria di secondo grado. Il decreto in questione si pose come obiettivo quello di assicurare pari possibilità e opportunità di raggiungimento di un alto livello culturale e, di conseguenza, di sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie per entrare a far parte della vita sociale e lavorativa, percorrendo la propria strada di interesse. Inoltre, venne posta l'attenzione sui percorsi di orientamento per gli studenti, organizzando delle iniziative al fine di aiutare l'individuo a scegliere il percorso educativo più incline e coerente con i suoi interessi.

l'obbligo di istruzione fu introdotto dalla legge 296/2006, la quale determinò la necessità di avere un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale triennale entro i diciotto anni.

Infine, è bene citare la riforma Gelmini (2008). Quest'ultima riorganizzò l'intero sistema di istruzione, suddividendolo nel seguente modo:

- 6 licei;
- Istituti tecnici divisi in 2 settori con 11 indirizzi;
- Istituti professionali divisi in 2 settori con 6 indirizzi;
- Sistema di istruzione Professionale con qualifiche triennali o diplomi quadriennali.

Il d.lgs. 297/94

Il decreto legislativo 297/94 prevede che vengano rispettati i seguenti punti salienti:

- Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, la quale viene percepita come un'autonomia didattica ed espressione culturale del docente stesso;
- Gli alunni devono essere tutelati e così la loro libertà di coscienza e il loro diritto allo studio;
- La scuola deve assumere un carattere comunitario, al fine di interagire nel modo corretto con la comunità sociale e civica;
- Deve essere favorita la cooperazione tra gli stati membri della comunità europea, per quanto riguarda l'insegnamento e l'organizzazione scolastica;
- Il Consiglio nazionale è un organo collegiale costituito da tutti i docenti.

La legge 92 del 20 agosto 2019

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l'insegnamento trasversale di educazione civica all'interno dell'ambiente scolastico, sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione.

d.P.R. n.235/2007

Il d.P.R. n.235/2007 concerne lo Statuto delle studentesse e degli studenti e definisce i seguenti punti che ne rappresentano il fondamento:

- Le singole istituzioni scolastiche presentano dei regolamenti atti a individuare comportamenti relativi a mancanze disciplinari e doveri a cui tenere fede;
- I provvedimenti disciplinari dispongono di una funzione e finalità educative, atte al miglioramento dei comportamenti individuati come nocivi al benessere dello studente e dei docenti;
- La responsabilità disciplinare è personale;

4.11 Le leggi all'interno del regolamento

- Vigè la libertà di espressione e opinione, la quale non deve essere in alcun modo oggetto di sanzione;
- Le sanzioni hanno un carattere temporaneo, più o meno lungo a seconda della gravità del reato commesso;
- Può essere fatto ricorso contro una sanzione disciplinare entro quindici giorni dalla sua emissione a uno specifico organo di garanzia;
- L'organo di garanzia effettua un'analisi accurata sulla documentazione acquisita, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa;
- A seguito dell'iscrizione dell'alunno, viene richiesta la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità.

LA GOVERNANCE SCOLASTICA

7.1 Un'introduzione

Min.1

In questo capitolo vedremo come è strutturata la governance della scuola, le funzioni del Ministero e degli uffici regionali, la funzione delle regioni, delle provincie e dei comuni per poi affrontare la disamina dei vari collegi, assemblee e ruoli.

Descrizione e contesto storico

Già agli inizi del XX secolo ha iniziato a diffondersi il concetto di Governance (termine inglese che significa “direzione, governo” utilizzato anche nell’italiano), riferito in generale all’amministrazione di enti e imprese; ma è soprattutto negli anni Ottanta e Novanta che ha cominciato a consolidarsi nel linguaggio, proprio in riferimento alle modalità di gestione adottate da un’organizzazione, da un’impresa, una nazione e i corrispettivi enti per quanto riguarda gli aspetti decisionali, le azioni da intraprendere, quali processi adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Anche la scuola quindi, come ente di pubblica istruzione, rientra in questo sistema di principi, regole e strutture.

Obiettivi principali e spiegazione dettagliata

7.2 La governance nella scuola

Min.6

La governance della scuola è strutturata in maniera molto gerarchica: al vertice infatti abbiamo il Ministero dell'istruzione e del merito da cui dipendono, a livelli diversi e in scala, tutti gli enti e gli organi che, scendendo di gradino in gradino, si avvicinano più al territorio e alla comunità di appartenenza. Occorre precisare però che tale rapporto gerarchico non è sempre rigido poiché i diversi organi, interagendo tra loro, possiedono anche degli aspetti di autonomia. Per quanto riguarda la struttura della governance scolastica si possono individuare innanzitutto due piani:

1. Tutti gli organi e gli enti gestionali esterni al singolo istituto
2. Gli organi di gestione interni del singolo circolo o istituto scolastico

Il ministero dell'istruzione e del merito e gli organismi centrali

Iniziamo quindi a vedere quali sono tutti gli organi e gli enti gestionali che agiscono nella governance a livello esterno del singolo istituto. Al vertice di tutta la struttura organizzativa scolastica vi è il Ministero dell'istruzione e del merito. La sua denominazione ha subito diverse trasformazioni nel tempo:

- Istituito come **Ministero della pubblica istruzione nel 1847** ha conservato questo nome fino alla promulgazione del **d.lgs. 300/1999** che, nell'ambito della riforma dei ministeri, ha accorpato quello dell'istruzione con l'università diventando così il **MIUR**.
- **D.L. 1/2020** ha soppresso il MIUR in due ministeri: il **Ministero dell'istruzione** che si occupa direttamente

della scuola, e il **Ministero dell'Università** che si occupa di università e ricerca.

- **Dal 2022** il Ministero dell'istruzione ha assunto la denominazione di **Ministero dell'istruzione e del merito (MIM)**.

Come è strutturato il ministero?

Il ministero è articolato a livello centrale attraverso gli uffici che collaborano direttamente col ministro e in due dipartimenti. A capo vi è **il Ministro** il cui compito fondamentale è quello di promuovere l'istruzione sociale pubblica di ogni ordine e grado, e di vigilare e dirigere correttamente l'andamento di sistema scolastico. Egli è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione del Presidente del consiglio e svolge le seguenti funzioni:

- Definisce gli obiettivi, i piani, programmi e le direttive generali in ambito amministrativo;
- Decide gli atti normativi e quelli interpretativi;
- Individua le risorse umane, quelle materiali ed economico-finanziarie destinate alle diverse finalità e ripartite in relazione agli uffici dirigenziali;
- Può richiedere pareri indipendenti alle autorità amministrative e al Consiglio di Stato;
- Determina le risorse finanziarie dello Stato destinate al personale scolastico e alle istituzioni scolastiche, come le tariffe e canoni a carico di terzi;
- Definisce i criteri per l'organizzazione della rete scolastica e fornisce valutazioni;
- Ha funzione anche sui conservatori di musica, accademia delle belle arti e istituti superiori per le industrie artistiche, accademia nazionale di arte drammatica, accademia nazionale di danza e istituzioni culturali straniere in Italia.

Il ministro non può revocare o riformare atti di competenza dei dirigenti amministrativi: solo in caso di omissione di

questi atti può nominare un commissario *ad acta*. I collaboratori del Ministro sono rispettivamente **il viceministro e il sottosegretariato di Stato** che lo supportano nella sua funzione politico-amministrativa; inoltre si avvale di una serie di uffici, sempre in aiuto nello svolgimento della carica:

- Ufficio di gabinetto;
- Segreteria del ministro;
- Ufficio legislativo;
- Ufficio stampa;
- Servizio di controllo interno;
- Segreteria tecnica;
- Segreteria del viceministro e del sottosegretariato di Stato.

Il Ministero dell'istruzione e del merito è articolato in **due dipartimenti**:

1. **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione** suddiviso in: ufficio direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione; direzione generale per il personale scolastico; direzione generale per lo studente; direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.
2. **Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali** suddiviso in: ufficio direzione generale per le risorse umane e finanziarie, direzioni generali per i servizi informativi e la statistica, direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dell'amministrazione, della comunicazione e contatti.

Gli organismi centrali

- **Il consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI):** previsto dal **d. lgs 233/1999** è stato istituito nel 2015 a seguito della riforma della Buona Scuola. Si tratta

di un organo collegiale di 36 membri che ha la funzione di formulare proposte al Ministero ma anche di rendere pareri obbligatori ma non vincolanti. Ad esempio, uno dei pareri richiesto al CISPI è quello che precede la pubblicazione del bando per l'assunzione dei docenti.

I pareri obbligatori riguardano:

- Gli indirizzi sulla definizione delle politiche del personale scolastico;
- Le direttive del Ministero per la valutazione del sistema di istruzione;
- Gli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale e sui curricula di diversi tipi di indirizzi di studio;
- Sull'organizzazione generale dell'istruzione;
- **L'osservatorio per l'edilizia scolastica:** si occupa di tutto quanto concerne la manutenzione, la riqualificazione e la costruzione degli edifici scolastici;
- L'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione **INVALSI**; l'istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa **INDIRE**: sono enti di ricerca che riguardano il sistema valutativo della scuola.

7.3 Le regioni e gli uffici scolastici regionali (USR)

Min. 6

La competenza legislativa in materia di istruzione non spetta solo allo Stato centrale ma anche alle **Regioni**, in particolare **in modo esclusivo** sul sistema di istruzione e formazione professionale (le FP) che ha l'obbligo di portare al raggiungimento di una qualifica professionale ai 18 anni.

Stato e Regioni hanno anche **una competenza legislativa concorrente** in materia scolastica: lo Stato emette la normativa generale e le Regioni stabiliscono e organizzano sul territorio la medesima ma applicandola nel dettaglio: ad

esempio il calendario scolastico o il programma di offerta formativa all'interno del rapporto tra istruzione e formazione professionale.

Gli uffici scolastici regionali (USR)

Si tratta di organi di amministrazione periferica dello Stato e sostituiscono quelli che, una volta, erano i provveditorati. Sono presenti in ogni capoluogo di Regione, infatti sono organi periferici (20 in tutto) di derivazione statale che operano in ambito regionale con poteri propri e autonomi. Questo perché non fanno parte del governo della Regione, intesa quale ente territoriale di governo. Per questo le competenze e le funzioni degli USR vengono svolte in maniera integrata ma distinta da quella che è la programmazione dell'offerta formativa regionale.

Questi uffici hanno il compito di attuare gli ordinamenti scolastici con riferimento ai livelli di efficacia dell'azione formativa, e nell'osservazione del rispetto degli standard dei programmi vigilando anche sulle scuole non statali e parificate. Le competenze degli USR sono:

- Assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrativo-contabili;
- Gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e ATA;
- Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa;
- Integrazione con altri soggetti locali e sviluppo delle reti di scuola;
- Monitoraggio sullo stato dell'edilizia scolastica e sulla sicurezza degli edifici;
- Monitoraggio sullo stato di integrazione di studenti immigrati;
- Interazione con le autonomie locali (Comuni) per migliorare l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità;
- Promuovere e incentivare la partecipazione scolastica

- Rapporto con le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali;
- Vigilanza delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali di efficacia dell'azione formativa e sugli standard programmatici;
- Costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell'istruzione;
- Attivazione della politica scolastica nazionale sul territorio supportando la funzionalità didattica, organizzativa e di ricerca integrando la sua azione con quella dei Comuni e delle Province;
- Si occupa dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali per l'offerta formativa integrata (per quanto di competenza statale); per l'educazione degli adulti e l'istruzione e formazione tecnica-superiore e i rapporti scuola-lavoro;
- Verifica e vigila l'efficienza dell'attività delle sezioni scolastiche, valuta il grado di realizzazione del piano di offerta formativa;
- Assegna alle istituzioni scolastiche e educative le risorse di personale, esercita le competenze in materia di relazioni sindacali non attribuite all'istituto o all'amministrazione centrale;
- Esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e di quello amministrativo in servizio;
- Supporta le istituzioni scolastiche e educative statali per l'assegnazione di fondi.

Gli uffici scolastici regionali sono costituiti da due organi collegiali:

1. **L'organo collegiale a composizione mista:** composto da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie territoriali. Ha funzione di coordinamento generale e di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. **Il consiglio regionale dell'istruzione:** ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale.

Gli USR hanno diramazioni provinciali, i cosiddetti Ambiti territoriali provinciali (ex USP) che operano nell'ambito del territorio delle Province

Gli altri enti locali: province, città metropolitane e comuni

Scendendo l'ipotetica scala gerarchica che struttura la governance scolastica vi sono questi tre enti locali, quindi più prossimi al cittadino in senso territoriale, i quali svolgono funzioni e hanno competenze in materia scolastica dal punto di vista operativo e amministrativo, ma non legislativo. Il riferimento normativo che regola il loro funzionamento è il **Testo unico sugli Enti Locali (TUEL) d.lgs. 267/2000**. Vediamo nel dettaglio le loro funzioni:

- **Le province (enti modificati dopo la riforma L. 56/2014)** in materia di istruzione hanno competenza riguardo alla fusione o soppressione di scuole, e per la fornitura di edifici per le scuole secondario di secondo grado.
- **Città metropolitane:** sono aree speciali costituite di solito da un capoluogo e da altre città vicine, aventi una popolazione nel tessuto urbano e negli interessi comune. A oggi sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. Le loro competenze sono conformi a quelle delle province.
- **I comuni:** rappresentano l'ente più prossimo al cittadino e alla comunità rispetto agli altri. Le sue competenze in materia scolastica sono:
 - Supporto per l'andamento scolastico degli adulti;
 - Pari opportunità;
 - Prevenzione della dispersione scolastica e in materia di salute;

- Aggregazione, fusione e soppressione di scuole e pianificazione della rete dei trasporti per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
 - Oltre a questi enti segnaliamo le **Comunità montane, comunità isolate e le unioni dei Comuni** che hanno funzioni in merito alla formazione delle classi ammettendo deroghe al numero di studenti.

7.4 Gli organi collegiali territoriali

Min. 12

La collegialità: approfondimento

Con il concetto di collegialità ci si riferisce a un principio organizzativo e decisionale in cui le scelte vengono prese in modo congiunto da un gruppo di persone, anziché da un singolo individuo. Questo principio si basa sull'idea che la partecipazione e il contributo di più membri apportino diverse prospettive, competenze ed esperienze, migliorando così la qualità delle decisioni finali.

In questa prospettiva la collegialità promuove il dibattito democratico, il confronto delle idee, e la condivisione delle responsabilità all'interno di un gruppo o di un'organizzazione, e spesso viene associata a istituzioni politiche, come i parlamenti e i governi.

Quindi, in base a questi presupposti, anche all'interno dell'istituzione scolastica sono presenti gli organi collegiali, col fine di garantire la trasparenza, la partecipazione attiva e la coesione all'interno della scuola su aspetti fondamentali e sugli obiettivi comuni da perseguire. Collegialità, quindi, intesa anche come dare la possibilità a tutti di esprimersi, partecipare all'interno del medesimo organismo e di responsabilizzare anche tutti gli attori in campo.

L'art. 3 del TU 297/1994 sancisce come principio la collegialità degli organi scolastici, nell'ottica di una scuola maggiormente inserita nel tessuto sociale del proprio territorio. Il concetto alla base del **principio di collegialità** sta nel fatto che, una comunità che ha lo scopo educare, per farlo necessita di raccogliere tutte quelle istanze che provengono non solo dal corpo docente, ma anche da realtà esterne come la famiglia e la scuola. Secondo la normativa di riferimento prima citata il territorio regionale è suddiviso in distretti scolastici non più grandi delle Province e che rappresenta tutte le scuole di ogni ordine e grado, escluse le università e i conservatori che hanno a capo il consiglio scolastico distrettuale.

In seguito **la riforma al d.lgs. 233/1999** ha modificato gli organi collegiali territoriali istituendo:

- A livello centrale il consiglio superiore per la pubblica istruzione CSPI (vedi capitolo precedente);
- **A livello regionale i consigli regionali dell'istruzione:** si trovano presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, durano 3 anni e hanno competenze di consulto e supporto all'amministrazione a livello regionale. Possono esprimere pareri obbligatori in merito a:
 - Autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - Attuazione delle innovazioni dell'ordinamento;
 - Distribuzione dell'offerta formativa e integrazione tra istruzione e formazione professionale;
 - Educazione permanente;
 - Politiche compensative con riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio;
 - Reclutamento e modalità del personale;
 - Attuazione degli organici funzionali dell'istituto.
- **A livello locale i consigli scolastici locali:** hanno sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, oppure nelle istituzioni scolastiche, e in strutture fornite

dagli enti locali. Hanno durata di 3 anni e competenze, in termini di consultazione e di proposte, verso l'amministrazione scolastica periferica e le istituzioni scolastiche autonome. In particolare:

- Per l'attuazione dell'autonomia;
- Organizzazione scolastica sul territorio di riferimento;
- Per l'edilizia scolastica;
- Per la circolazione delle informazioni sul territorio;
- Per le reti di scuole;
- Informazione e distribuzione dell'offerta formativa;
- Per l'educazione permanente;
- Per l'orientamento;
- Per la continuità dei vari cicli di istruzione;
- Integrazione degli alunni con disabilità;
- Attuazione del diritto allo studio;
- Adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione;
- Monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio;
- Censimento delle opportunità culturali e sportive per i giovani.

7.5 Gli organi collegiali dell'istituto scolastico

Gli organi collegiali dell'istituto scolastico rappresentano il livello interno della governance scolastica, ovvero gli organi di gestione presenti nell'istituto. Il riferimento normativo è il **d.lgs. 297/1994**. Di seguito i diversi organi collegiali che operano a livello di circolo e di istituto:

1. Il consiglio di intersezione della scuola dell'infanzia;
2. Il consiglio di interclasse nella scuola primaria;
3. Il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria;
4. Il collegio dei docenti;
5. Il consiglio di circolo o di istituto;
6. la giunta esecutiva;
7. Il comitato di valutazione del servizio dei docenti;
8. Le assemblee degli studenti e dei genitori.

Soffermiamoci ora più nel dettaglio sulla composizione e le funzioni di questi organi interni alla scuola, seguendo la numerazione dell'elenco precedente:

1: Il consiglio di intersezione riguarda la scuola dell'infanzia ed è composto da: insegnanti delle sezioni dello stesso plesso e dei docenti di sostegno (se presenti), da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni. È presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato.

2: Il consiglio di interclasse è previsto per la scuola primaria. Ne fanno parte: i docenti dei gruppi di classe paralleli (ovvero di tutte le prime, le seconde ecc.), oppure di classi che sono nello stesso ciclo o appartengono allo stesso plesso scolastico.

3: Il consiglio di classe riguarda la scuola secondaria ed è composto dai i docenti di una singola classe più quelli di sostegno ed è presieduto da dirigente scolastico. Per la secondaria di primo grado sono ammessi nel consiglio 4 rappresentanti dei genitori, in quella di secondo grado vi sono 2 rappresentanti dei genitori e 2 degli studenti. Tali organi rimangono in carico per 1 anno e si rinnovano a ogni inizio dell'anno scolastico. Le competenze del consiglio di classe sono:

- Deliberare sull'accoglimento delle domande degli alunni relative al trasferimento da altri istituti durante l'anno scolastico;
- Deliberare sulla possibilità di iscrizione di studenti provenienti da scuole italiane all'estero;
- Formulare un giudizio analitico sul profitto conseguito dallo studente;
- Disporre anche sulle sanzioni disciplinari a carico degli studenti,

4: Il collegio dei docenti è un organo composto interamente dal corpo insegnanti, i quali ne fanno parte in modo automatico, ovvero è sufficiente essere docenti di quel

determinato istituto per entrarvi. A completare il collegio docenti vi sono gli assistenti dei licei artistici che svolgono l'insegnamento e i docenti di sostegno. Anche il collegio docenti è presieduto dal dirigente scolastico e si rinnova ogni anno. Di seguito le sue funzioni:

- Ha poteri deliberanti, ad esempio nella didattica dell'istituto elaborando il PTOF;
- Ha poteri di proposta verso il dirigente scolastico;
- Poteri propulsivi per l'innovazione;
- Poteri di valutazione del proprio istituto per migliorarne l'andamento e la proposta scolastica;
- Può indagare in casi di scarso profitto e rendimento per capire come agire anche in collaborazione col personale medico-pedagogico e di orientamento operante nella scuola;
- Ha poteri consultivi verso il dirigente scolastico nel caso si debba verificare la sospensione, o una sanzione di un membro del personale docente e se vi siano circostanze di particolare urgenza;
- Può eleggere dei suoi rappresentanti nel consiglio d'istituto e nel comitato di valutazione;
- Delibera sull'adozione dei libri di testo: sentito il parere dei diversi consigli (il consiglio di classe e quello di interclasse per la scuola primaria) delibera l'adozione formale dei testi nella seconda decade di maggio che poi sarà inviata all'associazione editori e pubblicata in rete sul portale scuola in modo che tutti ne possano essere a conoscenza, separando i testi obbligatori e facoltativi.

Per quanto riguarda **la scelta dei libri di testo** è stato abolito il vincolo di 6 anni di adozione, come quello di non modificabilità di 5 anni. In questa scelta il collegio docenti deve sempre tenere presente i tetti di spesa previsti che non potranno essere sfiorati nella misura superiore al 10%. Il dirigente scolastico deve vigilare sul rispetto di tutta la normativa relativa alla scelta e adozione dei libri di testo.

5: Il consiglio di circolo o di istituto: si tratta dell'organo collegiale più importante in ambito scolastico (denominato di circolo con riferimento alla scuola primaria, e di istituto con riferimento alla scuola secondaria). Al consiglio vengono affidati la gestione complessiva e il governo economico finanziario della scuola; si compone di 14 membri negli istituti fino a 500 alunni di 19 membri in quelli non superiori a 500 alunni.

Essi sono così rappresentati nei diversi istituti scolastici:

- Nel consiglio di circolo della scuola primaria: quando la composizione è di 14 membri 6 sono rappresentanti del personale docente, 1 del personale amministrativo tecnico e ausiliario 6 i genitori degli alunni e il dirigente scolastico; i 19 membri sono 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale amministrativo tecnico e ausiliario 8 dei genitori degli alunni e il dirigente scolastico;
- Nel consiglio d'istituto della scuola secondaria di primo grado: i 14 membri sono composti da 6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale amministrativo tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni e il dirigente scolastico; i 19 membri sono 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e il dirigente scolastico;
- Nel consiglio di istituto della secondaria di secondo grado i 14 membri sono: 6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale amministrativo tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 studenti e il dirigente scolastico; 19 membri: 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, quattro studenti e il dirigente scolastico.

Da questa composizione risulta evidente come questi organi rappresentino tutte le categorie che sono parte attiva dell'istituto: il personale docente e non docente, i genitori e

gli studenti. Il consiglio viene presieduto da uno dei suoi membri eletto tra i rappresentanti dei genitori, rimane in carica tre anni e svolge un ruolo determinante nello stabilire gli obiettivi che la scuola stessa si propone di raggiungere. Di seguito le funzioni del consiglio di circolo o di istituto:

- Approva il Piano Triennale dell'offerta formativa PTOF;
- Approva il bilancio preventivo e il consuntivo;
- Adotta il regolamento d'istituto;
- Delibera sull'acquisto delle attrezzature tecnologiche o scientifiche;
- Adatta al calendario scolastico rispetto alle esigenze della scuola;
- Determina i criteri per la programmazione delle attività parallele extrascolastiche;
- Promuove contatti con altre scuole e adotta le iniziative che riguardano la prevenzione delle tossicodipendenze e l'educazione alla salute;
- Svolge attività consultiva fornendo pareri circa l'andamento generale didattico della scuola.

Tutti gli atti deliberati sia del Consiglio d'Istituto che da tutti gli altri organi scolastici sono decisioni non impugnabili nemmeno per via gerarchica ma solo con ricorso al Tar, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

6: La giunta esecutiva viene eletta dal Consiglio d'Istituto e si riunisce in orari diversi da quelli scolastici e previsti dalla legge, e resta in carico tre anni. La giunta può essere definita come il braccio operativo del consiglio di circolo o di istituto: infatti dà esecuzione alle delibere del consiglio in modo meno macchinoso e decisamente più agile. Fanno parte della giunta esecutiva:

- Il dirigente scolastico che la presiede;
- Il DSGA quale capo dei servizi di segreteria delle scuole;
- Un docente;
- Un rappresentante del personale non docente;

- Due genitori, solo uno negli istituti di istruzione secondaria.

7: Il comitato per la valutazione dei docenti ha il compito di valutare il servizio degli insegnanti. È stato introdotto con il **Testo Unico del 1994 poi modificato dalla legge 107/2015** e viene istituito presso ogni istituzione scolastica. Lo presiede il dirigente scolastico e si compone di 3 docenti, 2 rappresentanti dei genitori nella scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, mentre nel secondo ciclo 1 rappresentante dei genitori e 1 degli studenti e un componente esterno scelto dalle USR.

Il comitato è chiamato a esprimere il proprio parere su un periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; inoltre, valutando il servizio dei docenti, fissa dei criteri per valorizzare gli insegnanti che si basano su questi parametri:

- La qualità dell'insegnamento il rapporto anche al successo formativo degli studenti e il miglioramento del servizio scolastico offerto dall'istruzione;
- I risultati ottenuti dagli studenti in relazione al raggiungimento dei traguardi delle competenze;
- L'innovazione metodologica e didattica allo scopo di creare e diffondere delle buone pratiche di insegnamento.

Il comitato per la valutazione dei docenti svolge i seguenti compiti con queste funzioni:

- Fissa i criteri per consentire al dirigente scolastico di assegnare ogni anno al personale docente una somma del fondo di istituto, al fine di valorizzare il merito del personale docente basandosi su una valutazione ben motivata;
- Con l'integrazione del docente tutor esprime al dirigente scolastico il proprio parere sempre sul superamento del periodo di formazione di prova per gli insegnanti;

- Valuta il servizio prestato nell'ultimo triennio dei docenti su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico;
- Esprime il giudizio su richiesta del docente interessato per la sua riabilitazione, sulla base di apposita relazione del dirigente scolastico.

La legge 107/2015 introduce una novità di rilievo: si tratta del cosiddetto bonus carta del docente, ovvero una somma in denaro con la quale premiare il merito del docente. Questo bonus, tuttavia, ha suscitato diverse critiche in sede sindacale al punto che la sua applicazione è stata piuttosto scarsa e non così omogenea sul territorio. Infatti, la contrattazione sindacale ha portato successivamente a far rientrare questa somma nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa MOS e poterla così utilizzare in favore del personale scolastico nella sua totalità, senza vincolo di destinazione.

7: Le assemblee degli studenti e le assemblee dei genitori sono organi espressamente previsti dal **Testo Unico 1994** il quale dispone che gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni di scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea negli spazi della scuola. Occorre, tuttavia, fare alcune distinzioni: nella scuola secondaria di secondo grado le assemblee possono essere indette dagli studenti e dai genitori, mentre nel primo ciclo di istruzione possono essere istituite solo le assemblee dei genitori.

Le assemblee studentesche: cenni storici

Gli anni Sessanta videro nascere in Italia, come in molti paesi esteri, un movimento giovanile di protesta. Nel '68, in particolare, dai Campus americani (fra tutti Berkley in California) partì una forte contestazione che rivoluzionò profondamente le convenzioni sociali, il linguaggio, la musica: fu un vero e proprio punto di rottura rispetto a

tutto ciò che veniva considerato come autorità e che non permettesse la libera espressione, e pacifica, delle istanze di rinnovamento di questi giovani.

In Italia l'onda di protesta ebbe una forte presa tra gli studenti soprattutto universitari che chiedevano maggiori spazi di intervento nelle scuole, accesso libero a tutti, e contrastavano fortemente la rigida gerarchia delle istituzioni, a partire dalla famiglia per arrivare appunto al sistema scolastico nel suo complesso. Fu così che nacque il movimento studentesco del '68 (il successivo fu nel '77) connotato a sinistra e che presto si unì al movimento operaio dando vita al cosiddetto autunno caldo del '69. Molte università italiane furono protagoniste delle proteste, in particolare la facoltà di sociologia a Trento e l'Università Statale di Milano.

Una delle istanze che emergevano con più forza all'interno del movimento studentesco era appunto quella di creare maggiori spazi di rappresentanza all'interno dell'istituzione scolastica, ed è da qui che iniziarono a formarsi le prime assemblee studentesche che, anche nei decenni successivi, svolsero un ruolo, a volte con toni piuttosto accesi e decisi, di riflessione e confronto anche politico sui temi sociali, del lavoro, e sul diritto allo studio e alla libera espressione.

La prima assemblea degli studenti si svolse in Italia nel 1966 presso l'università di Trento, ma fu nel 1974 che vennero ufficialmente istituite come organi collegiali interni all'istituto scolastico.

Nella scuola secondaria di secondo grado si possono istituire al massimo un'assemblea di classe e una d'istituto al mese. L'assemblea di classe non può superare le due ore, quella d'istituto non può andare oltre il singolo giorno e non possono essere indette nel mese conclusivo delle lezioni. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico; quella

Dirigente scolastico, che deve promuovere l'attuazione di progetti inclusivi, formare il personale e garantire la collaborazione tra i vari attori coinvolti nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto di Vita per gli alunni con disabilità.

9.7 Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

Min.4

I **Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)** sono regolamentati in Italia dalla **Legge n. 170 del 2010**, che ha introdotto una normativa organica per il riconoscimento, la gestione e il supporto degli studenti affetti da tali disturbi. La legge riconosce che anche in assenza di disabilità fisiche o neurologiche gravi, i DSA possono creare significative difficoltà di apprendimento che, se non correttamente identificate e trattate, possono portare a problemi scolastici e di sviluppo.

Rilevazione e Diagnosi dei DSA

Secondo la normativa, il processo di identificazione precoce dei DSA è fondamentale. Gli insegnanti, attraverso l'osservazione in classe e lo svolgimento di attività didattiche mirate, possono rilevare segni di difficoltà nella lettura, scrittura o nel calcolo. È compito delle scuole, in collaborazione con le famiglie e in base ai **protocolli regionali**, avviare interventi tempestivi per individuare sospetti casi di DSA e procedere con la segnalazione per una valutazione formale.

La diagnosi ufficiale dei DSA può essere effettuata solo dal **Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** o da enti accreditati e di norma viene rilasciata alla fine della seconda classe della scuola primaria. La certificazione diagnostica è essenziale per attivare le misure compensative e dispensative previste dalla legge, che permettono agli alunni di affrontare il percorso scolastico con strumenti personalizzati.

Misure Compensative e Dispensative

Una volta ottenuta la diagnosi, la scuola ha l'obbligo di predisporre un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** per lo studente con DSA. Il PDP prevede l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. Gli **strumenti compensativi** sono risorse che permettono di superare le difficoltà legate ai disturbi (ad esempio, l'uso di sintesi vocali per gli alunni con dislessia o l'uso di calcolatrici per quelli con discalculia). Gli **strumenti dispensativi**, invece, consentono agli alunni di essere esonerati da alcune attività particolarmente difficili, come la lettura ad alta voce o la scrittura manuale prolungata.

Caratteristiche Specifiche dei DSA

- **Dislessia:** Comporta una difficoltà nella lettura corretta e fluente. Gli alunni dislessici possono presentare un rallentamento nell'acquisizione delle competenze di lettura, con errori frequenti nel riconoscimento delle parole o delle lettere. Si nota una minore rapidità e correttezza nella lettura rispetto ai coetanei.
- **Disgrafia:** È un disturbo della scrittura che riguarda la componente motoria. Gli alunni disgrafici hanno una scrittura disordinata, poco fluente e con problemi di controllo spaziale e grafico. Questo disturbo è legato alla qualità dell'aspetto grafico della scrittura, piuttosto che alla sua correttezza ortografica.
- **Disortografia:** Si tratta di un disturbo specifico che riguarda l'incapacità di applicare correttamente le regole ortografiche. L'alunno può avere difficoltà nella corretta trascrizione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, con frequenti errori di ortografia, omissioni o inversioni di lettere.
- **Discalculia:** Colpisce le abilità di calcolo e numerazione. Gli alunni con discalculia hanno difficoltà sia nel riconoscimento delle quantità e dei numeri (intelligenza

numerica basale), sia nelle operazioni più complesse come il calcolo scritto e mentale, l'incollamento dei numeri e l'uso degli algoritmi.

Comorbilità nei DSA

Un concetto cruciale in materia di DSA è la **comorbilità**, ovvero la coesistenza di più disturbi specifici nello stesso soggetto. Ad esempio, un bambino può manifestare sia dislessia che discalculia, oppure un disturbo del linguaggio associato a un disturbo della coordinazione motoria. La presenza di più disturbi comporta una difficoltà complessiva maggiore, poiché ogni disturbo può amplificare gli effetti negativi degli altri sullo sviluppo delle abilità cognitive e sociali dell'alunno.

Inoltre, i DSA possono anche essere associati a **disturbi emotivi o comportamentali**. L'intervento educativo deve tenere conto di queste eventuali sovrapposizioni e prevedere strategie personalizzate che aiutino lo studente a compensare le sue difficoltà.

9.8 Osservazione e Ruolo degli Insegnanti

Min.1

L'**osservazione** gioca un ruolo chiave nella rilevazione dei DSA. Gli insegnanti devono monitorare attentamente il comportamento dell'alunno all'interno del gruppo classe, osservando come apprende e come si rapporta con le attività didattiche. La capacità di riconoscere un potenziale DSA fin dalle prime fasi scolastiche è cruciale per permettere un intervento tempestivo e personalizzato.

Oltre all'osservazione di gruppo, è importante valutare lo **stile di apprendimento individuale** dello studente, che può sviluppare metodi compensativi per far fronte alle difficoltà incontrate a causa del disturbo. Ad esempio, alcuni alunni con DSA sviluppano strategie visive per memorizzare

le informazioni, che possono essere sfruttate per facilitare l'apprendimento.

Normativa e Inclusione

La **Legge n. 170/2010** stabilisce chiaramente che tutte le istituzioni scolastiche devono adottare misure didattiche e organizzative per garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA. Questi interventi includono:

- **Attività di individuazione precoce** e recupero.
- **Predisposizione di un PDP** con strumenti compensativi e dispensativi.
- **Coinvolgimento della famiglia** nella comunicazione della diagnosi e nel percorso educativo.

Inoltre, la normativa prevede anche il **supporto ai genitori** di alunni con DSA, offrendo loro la possibilità di fruire di orari di lavoro flessibili per poter seguire da vicino il percorso scolastico dei figli.

9.9 Il piano didattico personalizzato

Min. 4

Il **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** è il documento centrale attraverso il quale vengono gestiti e supportati gli studenti con **Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)**. Questo piano si propone di adattare l'insegnamento alle esigenze individuali degli alunni, modificando metodologie e tempi per facilitare il loro apprendimento, senza che vengano penalizzati dalle difficoltà legate al disturbo.

Differenza tra Didattica Individualizzata e Personalizzata

È importante chiarire la distinzione tra **didattica individualizzata** e **didattica personalizzata**, termini spesso confusi ma che si riferiscono a interventi educativi differenti:

- La **didattica individualizzata** si focalizza sul potenziamento di abilità specifiche attraverso attività mirate di recupero e sviluppo delle competenze. Queste attività sono pensate per migliorare determinate capacità dell'alunno e possono essere realizzate sia durante il lavoro individuale in classe, sia in momenti dedicati appositamente a queste esigenze.
- La **didattica personalizzata**, invece, si concentra sull'adattamento dell'intero percorso educativo alle caratteristiche uniche di ogni alunno. L'insegnamento viene modellato in base alle specifiche necessità educative di ciascuno, tenendo conto delle differenze individuali e adottando strategie didattiche che possano facilitare il processo di apprendimento, soprattutto dal punto di vista qualitativo.

Strumenti Compensativi e Misure Dispensative

Per supportare gli studenti con DSA, la normativa prevede l'uso di **strumenti compensativi** e **misure dispensative**.

Gli **strumenti compensativi** sono risorse che agevolano l'esecuzione di compiti legati alle abilità compromesse dal disturbo. Tra questi strumenti possiamo trovare:

- **Sintesi vocale**, che trasforma i testi scritti in audio, permettendo agli studenti con difficoltà di lettura di ascoltare i contenuti.
- **Registratore**, utile per evitare la trascrizione manuale degli appunti, rendendo più accessibili le lezioni.
- **Programmi di videoscrittura con correttore ortografico**, che consentono di redigere testi corretti senza il bisogno di concentrarsi sull'ortografia.
- **Calcolatrice**, fondamentale per gli alunni con discalculia, che possono così evitare di impegnarsi in operazioni aritmetiche complesse.

- **Mappe concettuali, formulari e tabelle**, strumenti utili per organizzare e strutturare le informazioni.

Le **misure dispensative**, invece, consentono all'alunno di essere esonerato da compiti che, a causa del disturbo, risultano particolarmente gravosi senza migliorare le abilità dell'alunno. Alcuni esempi includono:

- Esentare lo studente con **dislessia** dalla lettura di lunghi brani in pubblico.
- Concedere **tempi aggiuntivi** per lo svolgimento delle prove scritte, generalmente il 30% in più rispetto al tempo standard.

Redazione e Gestione del PDP

Il **PDP** deve essere redatto entro il primo trimestre dell'anno scolastico e viene elaborato in stretta collaborazione con la famiglia, che può fornire informazioni rilevanti sulle esperienze e i progressi del bambino, anche al di fuori dell'ambito scolastico. Questo piano stabilisce un percorso didattico differente per permettere all'alunno di raggiungere gli stessi obiettivi della classe, modificando però le metodologie e le modalità didattiche per adattare alle esigenze specifiche.

Una volta approvato, il **PDP** viene condiviso con la famiglia e rappresenta una sorta di "contratto" tra la scuola e i genitori, con impegni precisi volti a garantire il successo formativo dell'alunno. Non è previsto il coinvolgimento di un docente di sostegno per gli alunni con DSA, ma solo l'adozione di una didattica personalizzata e l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi.

Le **Linee Guida** fornite dal Ministero dell'Istruzione descrivono dettagliatamente le metodologie didattiche da utilizzare, differenziandole in base al tipo di disturbo e all'ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria). Questo assicura che ogni alunno con DSA riceva l'attenzione e il

supporto di cui ha bisogno per poter proseguire il suo percorso scolastico in maniera inclusiva e partecipativa.

9.10 BES

Min. 2

A partire dal 2012, l'approccio normativo italiano in materia di integrazione scolastica ha subito un'importante evoluzione. Grazie alla **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012**, il concetto di **Bisogni Educativi Speciali (BES)** è stato ampliato per andare oltre la tradizionale distinzione tra disabilità e normalità, adottando una visione che include aspetti biologici, psicologici e sociali. Questo nuovo approccio è basato sul **modello bio-psico-sociale** della **Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF)**, sviluppata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che considera la persona nella sua totalità e nel contesto in cui vive.

Categorie dei BES

La Direttiva Ministeriale del 2012 suddivide i BES in tre macro-categorie:

1. **Disabilità**, che include gli studenti certificati secondo la **Legge 104/1992** e ai quali è garantito il diritto all'insegnante di sostegno.
2. **Disturbi evolutivi specifici**, che comprendono:
 - **Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)**, regolamentati dalla **Legge 170/2010**;
 - **Deficit del linguaggio**;
 - **Deficit delle attività non verbali**;
 - **Disturbi della coordinazione motoria**;
 - **Disturbi dell'attenzione e iperattività (ADHD)**.

3. **Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale**, che si riferisce agli studenti che, pur non avendo una certificazione formale di disabilità o DSA, necessitano di particolari attenzioni a causa del loro contesto di provenienza o di difficoltà temporanee.

Misure di supporto per i BES

Per quanto riguarda gli studenti con **disabilità**, è obbligatoria la stesura di un **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, che prevede interventi personalizzati e la presenza di un docente di sostegno.

Nel caso degli alunni con **DSA**, è previsto l'obbligo di redigere un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, che include misure compensative e dispensative mirate a facilitare l'apprendimento, come l'uso di strumenti tecnologici o l'esonero da alcune attività che risultano particolarmente complesse per l'alunno.

Per gli studenti con **BES** che non rientrano nelle categorie di disabilità o DSA, non è richiesta una certificazione formale, ma il **Consiglio di Classe** può decidere di adottare un PDP temporaneo, nel caso in cui ritenga necessario un intervento specifico. In queste situazioni, è possibile utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge, come nel caso dei DSA.

Una delle forze di questa normativa risiede nella sua **flessibilità**, che permette di rispondere alle esigenze di quegli alunni che, pur non rientrando formalmente in categorie certificate, richiedono attenzioni particolari. La scuola ha quindi la possibilità di intervenire con **percorsi educativi personalizzati**, anche se temporanei, volti a colmare eventuali lacune e supportare lo studente in momenti di difficoltà.

Dal punto di vista della **valutazione**, il Consiglio di Classe deve considerare diversi fattori, tra cui i livelli di partenza dello studente, i risultati ottenuti e il raggiungimento degli

obiettivi di apprendimento previsti per la classe. Tuttavia, il percorso di valutazione tiene conto delle specifiche esigenze dello studente BES, senza però modificare le regole degli esami di Stato.

9.11 Il modello bio-psico-sociale ICF

Min.1

Il **modello ICF** rappresenta un importante strumento per l'elaborazione dei documenti che riguardano gli studenti con disabilità o altri bisogni educativi. Questo modello, approvato dall'OMS nel 2001, prende in considerazione la persona in relazione alle sue condizioni di salute, ma anche al suo ambiente sociale e alle interazioni con esso. Il contesto assume un ruolo cruciale, poiché può fungere sia da **barriera** che da **facilitatore** per l'inclusione e la partecipazione dell'alunno alle attività scolastiche.

Il modello ICF prevede la compilazione di questionari specifici, come l'**ICF-Scuola**, che permette di identificare le difficoltà di funzionamento dell'alunno in vari ambiti della vita quotidiana. Ogni funzione è codificata attraverso un codice univoco, che descrive non solo le **performance** (ciò che l'alunno è in grado di fare in un determinato ambiente, con l'ausilio di facilitatori), ma anche le sue **capacità** (ciò che l'alunno potrebbe fare in assenza di aiuti esterni). Questi indicatori sono cruciali per la valutazione delle difficoltà e per la definizione degli interventi educativi più appropriati.

9.12 Il profilo di funzionamento

Min. 8

La riforma introdotta dal Decreto Legislativo **n. 66 del 2017**, successivamente modificata dal Decreto Legislativo **n. 96 del 2019**, e consolidata con il Decreto Ministeriale **n. 182 del 2020**, ha portato significativi cambiamenti nell'assegnazione delle misure di sostegno per gli studenti con disabilità. Una delle principali innovazioni riguarda

l'introduzione di un modello nazionale per il Piano Educativo Individualizzato (PEI), con varianti specifiche per i diversi livelli scolastici: scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Contestualmente, sono state redatte nuove Linee Guida per supportare l'implementazione di tali piani.

Nonostante questi importanti sviluppi, inizialmente mancava un aspetto fondamentale: le Linee Guida del Ministero della Salute per la certificazione della disabilità in età evolutiva, essenziali per un'efficace inclusione scolastica. Tali direttive avrebbero dovuto allinearsi alla Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e alla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, era necessario includere disposizioni relative alla stesura del Profilo di Funzionamento (PF), sempre conforme alla classificazione ICF. Questa lacuna è stata colmata con la **pubblicazione delle Linee Guida il 10 novembre 2022**, completando così il quadro normativo per una corretta inclusione degli alunni con disabilità.

Il Profilo di Funzionamento (PF), essenziale per l'elaborazione del PEI, rappresenta uno degli ultimi passaggi del percorso previsto dalla riforma per l'accertamento della disabilità in età evolutiva, finalizzato a garantire l'inclusione scolastica. Questo iter inizia con la presentazione della domanda all'INPS, accompagnata da un certificato medico diagnostico-funzionale. È importante notare che tale richiesta deve essere presentata dai genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale.

L'accertamento della condizione di disabilità, fondamentale per l'inclusione scolastica, prosegue con la valutazione dell'invalidità civile e delle specifiche condizioni relative all'età evolutiva. Successivamente, viene rilasciato un verbale che certifica la disabilità in età evolutiva, documento necessario per le fasi successive.

In seguito, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso un'Unità di Valutazione Multidisciplinare, elabora il Profilo di Funzionamento sulla base del verbale di disabilità. Questo Profilo rappresenta una sintesi complessiva delle informazioni raccolte e fornisce una descrizione dettagliata del funzionamento dell'alunno in contesto scolastico e sociale. A partire da questo documento e dal verbale, il PEI viene redatto con il contributo del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), dei genitori e dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare, garantendo un approccio integrato e personalizzato per sostenere l'alunno.

Trattasi di un documento complesso che integra informazioni provenienti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico-funzionale, arricchendole secondo il modello ICF, che descrive il funzionamento dell'alunno in un'ottica globale e multidimensionale. Tale approccio è ulteriormente rafforzato dalle **Linee Guida emanate nel 2022**.

Oltre a raccogliere e consolidare queste informazioni, il Profilo di Funzionamento specifica le competenze professionali necessarie per il sostegno all'alunno, e definisce le misure di assistenza e le risorse strutturali indispensabili per garantire la piena inclusione scolastica. Svolge anche un ruolo chiave nel monitoraggio continuo dello sviluppo dell'alunno, permettendo di valutare i progressi derivanti dai trattamenti medici o dagli interventi educativi, nonché le eventuali barriere che potrebbero limitare la partecipazione scolastica.

Da quali figure viene redatto?

Questo documento viene redatto da un'Unità di Valutazione Multidisciplinare del SSN, con la partecipazione attiva dei genitori o dei responsabili genitoriali e con il coinvolgimento del dirigente scolastico o di un insegnante di sostegno. L'unità multidisciplinare è composta da specialisti, tra cui un neuropsichiatra infantile o altro medico specializzato nella

patologia dell'alunno, e da almeno due figure professionali quali un operatore sanitario dell'area della riabilitazione, uno psicologo infantile, un assistente sociale o un pedagogo.

Aggiornamento e criteri di redazione

Questo documento viene aggiornato a ogni passaggio di grado scolastico, partendo dalla scuola dell'infanzia, e ogni qualvolta emergano nuove informazioni o cambiamenti nell'alunno. Un aggiornamento rilevante per gli studenti già in possesso di una certificazione di disabilità, con o senza un PEI.

Criteri per la redazione

Il PF deve tener conto dei fattori ambientali e del loro impatto sul funzionamento dell'alunno nel contesto scolastico. Si basa su un modello descrittivo che segue le indicazioni delle Linee Guida e si fonda sul concetto di funzionamento e disabilità per l'inclusione scolastica.

Per gli alunni già inseriti nel percorso scolastico, il PF può beneficiare delle osservazioni raccolte durante gli anni precedenti, inclusi i dati sui progetti di inclusione già avviati.

Per i nuovi alunni o per coloro che vengono certificati per la prima volta, è previsto un periodo di osservazione per raccogliere informazioni dettagliate sul loro funzionamento nel contesto scolastico.

È suddiviso in quattro sezioni principali:

1. Dati anagrafici del soggetto;
2. Elementi clinici;
3. I punti di forza e informazioni utili;
4. Elementi attinenti al funzionamento (come ad esempio, difficoltà e capacità nei 4 domini dell'apprendimento e autonomia personale)

Va specificato che nel Profilo di Funzionamento si evidenziano i punti di forza del soggetto insieme ad altre

informazioni rilevanti per definire il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Progetto individuale, garantendo così un approccio interdisciplinare e integrato al concetto di inclusione scolastica.

Documentazione e presentazione della domanda

Per avviare il processo di certificazione della disabilità in età evolutiva, il primo passo consiste nella raccolta della documentazione medica necessaria per attestare la condizione del minore. Questo processo inizia con la compilazione e la presentazione della domanda all'INPS o all'organo competente.

Raccolta della documentazione e presentazione della domanda

Certificato Medico Diagnostico-Funzionale: il certificato, rilasciato da uno specialista, fornisce una descrizione dettagliata della diagnosi, della natura della disabilità e delle sue implicazioni sul funzionamento del minore. È un documento essenziale che deve accompagnare la domanda di certificazione.

Presentazione della domanda: la domanda di certificazione deve essere presentata all'INPS, completa del certificato medico. La presentazione può essere effettuata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La valutazione Multidisciplinare

Dopo la presentazione della domanda, si passa alla fase di valutazione multidisciplinare, mirata a comprendere in maniera approfondita **le esigenze del minore e a determinare il grado di disabilità.** Questo processo è fondamentale per identificare le misure di supporto necessarie.

Referto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare: l'unità, composta da vari specialisti come neuropsichiatri infantili, psicologi e assistenti sociali, effettua una serie di

esami clinici e valutazioni psicologiche, educative e sociali. Il referto prodotto sintetizza i risultati di queste valutazioni e delinea il **profilo funzionale** del minore.

Valutazioni specifiche: le valutazioni includono esami clinici per determinare la condizione medica, test psicologici per comprendere il funzionamento cognitivo e comportamentale, valutazioni educative per analizzare le capacità di apprendimento e valutazioni sociali per capire l'impatto dell'ambiente familiare.

Riunioni di coordinamento

Dopo la raccolta delle informazioni, viene convocata una riunione di coordinamento tra i vari specialisti per discutere i risultati delle valutazioni e formulare una visione integrata del profilo di funzionamento del minore. Questo approccio collaborativo permette di ottenere una comprensione delle necessità del bambino.

Redazione del referto e consegna

Contenuti del referto: il referto multidisciplinare include una sintesi delle diagnosi e delle valutazioni effettuate, una descrizione dettagliata del profilo di funzionamento e raccomandazioni specifiche per gli interventi, i trattamenti e i supporti educativi necessari.

Consegna del referto: il documento viene formalmente consegnato ai genitori e trasmesso agli enti competenti, come l'INPS e le scuole, per le successive azioni.

Emissione del Certificato di Disabilità

La fase finale del processo di certificazione consiste nell'emissione del certificato di disabilità, che ufficializza la condizione del minore e permette l'accesso ai supporti e ai servizi necessari.

Criteri di valutazione: la decisione sull'emissione del certificato si basa sul grado di disabilità e sulle esigenze di supporto, in conformità con le normative vigenti.

Redazione del certificato di disabilità: il certificato riporta l'identificazione completa del minore, la descrizione della natura e del grado di disabilità, i diritti e i supporti accessibili, e la durata di validità del certificato. Vengono fornite anche indicazioni su eventuali revisioni future.

Notifica e implementazione: il certificato viene notificato alla famiglia e inviato alle istituzioni scolastiche e sanitarie coinvolte nel supporto dell'alunno. Le famiglie ricevono anche istruzioni su come utilizzare il certificato per accedere ai servizi e alle agevolazioni.

Attivazione dei supporti

Una volta emesso il certificato di disabilità, si procede con l'attivazione dei supporti previsti. Questi possono includere assistenza scolastica, terapie, agevolazioni fiscali e altri benefici. La fase di implementazione coinvolge un coordinamento tra le istituzioni educative e sanitarie per assicurare che il minore riceva gli interventi adeguati.

Questa fase è fondamentale perché il verbale redatto diventa il punto di partenza per *l'elaborazione del Profilo di Funzionamento (PF)*, strumento essenziale per lo sviluppo del *Piano Educativo Individualizzato (PEI)*. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), insieme agli enti locali e alle ASL, è incaricato di redigere il PEI, mentre il Piano Individuale viene elaborato in parallelo dagli enti territoriali per garantire il supporto necessario al minore.

9.13 Il PEI

Min. 4

Il **Piano Educativo Individualizzato** (PEI) è un documento fondamentale per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, poiché definisce gli interventi didattico-educativi, riabilitativi e sociali necessari per favorire la crescita e l'apprendimento dello studente. Il PEI rappresenta una sorta di "*carta d'identità*" del percorso scolastico dell'alunno disabile, delineando un progetto personalizzato che tiene conto delle sue specifiche esigenze e capacità.

Norme di riferimento

Il PEI è regolamentato da diverse normative, tra cui il **d.lgs. n. 66/2017** e il successivo **d.lgs. n. 96/2019**, che hanno aggiornato e migliorato il quadro legislativo per l'inclusione scolastica. Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 182/2020, sono stati introdotti nuovi modelli di PEI per ogni grado scolastico (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado). Nonostante l'annullamento iniziale di questo decreto da parte del TAR del Lazio, il **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 3196 del 2022, ha confermato la validità del decreto, consentendo così l'applicazione del nuovo PEI.

Chi elabora il PEI?

Il PEI viene elaborato dal **Gruppo operativo per l'inclusione** (GLO) per ogni singolo alunno con disabilità. Il GLO è composto dai seguenti membri:

- Il team dei docenti della classe o il Consiglio di classe;
- I genitori dell'alunno o chi esercita la responsabilità genitoriale;

- Professionisti interni ed esterni alla scuola, come psicologi o assistenti sociali, in collaborazione con la classe;
- Un'unità di valutazione multidisciplinare e un rappresentante dell'ente locale (spesso appartenente alla ASL);
- Lo stesso studente, quando possibile.

Il GLO ha il compito di redigere il PEI tenendo conto della certificazione di disabilità e del **Profilo di Funzionamento** dell'alunno, che descrive le sue competenze e bisogni. Questo profilo guida la pianificazione degli interventi educativi, con l'obiettivo di creare un ambiente di apprendimento inclusivo, favorendo la socializzazione, la comunicazione e l'interazione con i compagni.

Come si elabora il PEI?

La stesura del PEI parte dalla certificazione di disabilità dell'alunno e si concentra su una serie di aspetti essenziali:

- **Obiettivi didattici:** le competenze da sviluppare e i metodi di insegnamento personalizzati;
- **Interventi riabilitativi e sociali:** per favorire l'integrazione e il benessere dell'alunno;
- **Strategie e strumenti compensativi:** come l'uso di tecnologie assistive o modalità didattiche alternative;
- **Alternanza scuola-lavoro:** per permettere anche agli studenti con disabilità di partecipare a esperienze lavorative durante il percorso scolastico.

Il PEI viene inizialmente redatto in via provvisoria entro giugno e finalizzato entro il 30 ottobre, con eventuali aggiornamenti in corso d'anno per rispondere ai cambiamenti nelle esigenze dello studente. Se l'alunno

cambia scuola, il PEI viene aggiornato in collaborazione con i docenti della nuova istituzione scolastica.

Ruolo degli insegnanti e delle famiglie

Il PEI non è esclusivamente a carico dell'insegnante di sostegno, ma coinvolge l'intero team docente della classe. La responsabilità educativa è condivisa da tutti i docenti, mentre l'insegnante di sostegno ha un ruolo specifico nella parte didattica più dettagliata. Le famiglie partecipano attivamente alla progettazione e all'implementazione del PEI, garantendo un dialogo continuo con la scuola. Sono previste delle verifiche periodiche per monitorare i progressi dell'alunno e adattare le strategie educative in base alle sue necessità.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3196 del 2022, ha stabilito che, nonostante il rispetto delle normative, il PEI può essere impugnato in tribunale se nella sua applicazione concreta lede i diritti dell'alunno. Questo garantisce una **tutela giuridica continua**, permettendo alle famiglie di richiedere modifiche al piano qualora non risponda adeguatamente alle necessità del figlio.

9.14 I gruppi per l'inclusione

Min. 4

I gruppi per l'inclusione scolastica sono organi istituiti per garantire che gli studenti con disabilità ricevano un supporto adeguato nel loro percorso educativo. Questi gruppi operano a diversi livelli del sistema scolastico, coordinandosi tra loro per massimizzare l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Sono quattro i principali gruppi per l'inclusione: **GLIR**, **GIT**, **GLI** e **GLO**, ognuno con specifiche competenze e responsabilità.

GLIR – *Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale*

Il **GLIR** è attivo a livello regionale presso ogni **Ufficio Scolastico Regionale (USR)** e ha il compito di fornire consulenza e monitorare gli accordi di programma riguardanti l'inclusione scolastica. Istituito dal **d.lgs. n. 66/2017**, il GLIR promuove le politiche inclusive e verifica la corretta applicazione delle misure a livello regionale. È composto da rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni di persone con disabilità, ed è presieduto dal dirigente dell'USR o da un suo delegato. Questo gruppo offre supporto anche nel miglioramento delle strategie inclusive a livello regionale.

GIT – *Gruppo per l'Inclusione Territoriale*

Il **GIT** opera a livello territoriale e, a partire dal 1° gennaio 2019, si occupa di sostenere le scuole nel loro processo inclusivo. È composto da docenti esperti in inclusione e metodologie didattiche innovative, nominati con decreto del Direttore Generale dell'USR. Il GIT svolge un ruolo fondamentale nella valutazione delle richieste di risorse per il sostegno agli alunni con disabilità, confermando o esprimendo un parere su tali necessità. Inoltre, il GIT supporta le scuole nell'elaborazione e attuazione dei **Piani Educativi Individualizzati (PEI)**, assicurando un uso efficace delle risorse disponibili e promuovendo la corresponsabilità educativa.

GLI – *Gruppo di Lavoro per l'Inclusione*

Il **GLI** è un gruppo presente all'interno di ciascuna scuola, operativo dal 1° settembre 2017. È costituito da docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA e specialisti esterni, come quelli delle ASL. Il GLI ha il compito di supportare il **Collegio dei docenti** nella realizzazione del **Piano per l'Inclusione** a livello scolastico. Questo gruppo collabora con il **GIT** per implementare i PEI e garantire che le misure inclusive siano efficaci e adeguate alle esigenze specifiche di ogni studente. Il GLI si coordina anche con enti

esterni per offrire un sostegno integrato, coinvolgendo le famiglie e gli operatori territoriali.

GLO – *Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione*

Il **GLO** è il gruppo che lavora direttamente con lo studente con disabilità, avendo il compito di elaborare e monitorare il PEI. Questo gruppo è composto dai docenti della classe o del consiglio di classe, dai genitori dell'alunno, da figure professionali interne ed esterne alla scuola (come assistenti sociali o psicologi), dall'**Unità di Valutazione Multidisciplinare** e, se possibile, dallo stesso studente. Il GLO definisce le strategie didattiche, le risorse necessarie e il numero di ore di sostegno in base alle esigenze dello studente. Il GLO opera a livello di singola scuola e garantisce che l'inclusione dello studente sia personalizzata e monitorata periodicamente.

Coordinamento e Procedura

Il processo di assegnazione delle risorse per il sostegno scolastico si articola attraverso la collaborazione di tutti i gruppi. Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il **GLI** e sulla base dei piani elaborati dal **GLO**, invia una richiesta all'**USR** per ottenere il personale docente di sostegno e altre risorse necessarie. Il **GIT** ha il compito di confermare o esprimere un parere sulle richieste, in base alla disponibilità e alle esigenze degli alunni nel territorio.

Sintesi delle Differenze Territoriali

Per facilitare la comprensione dei compiti di ciascun gruppo:

- Il **GLIR** opera a livello di **Ufficio Scolastico Regionale**;
- Il **GIT** lavora a livello di **ambito territoriale**;
- Il **GLI** è attivo in ogni **istituto scolastico**;

- Il **GLO** opera a livello di **singolo alunno**, all'interno di ciascuna scuola.

Ogni gruppo svolge un ruolo essenziale per promuovere una scuola inclusiva e per assicurare che gli alunni con disabilità ricevano un percorso educativo personalizzato e di qualità.

9.15 Gli alunni stranieri

Min. 2

Il tema dell'integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano è una questione che richiede attenzione su diversi aspetti. Gli studenti immigrati, che siano di prima o seconda generazione, possono trovarsi in una condizione di svantaggio non solo linguistico, ma anche socio-economico e culturale. Questo richiede l'adozione di **misure didattiche differenziate**, non limitate all'insegnamento della lingua italiana, ma estese all'intero percorso educativo.

L'integrazione culturale è un concetto che riguarda non solo l'adattamento alla cultura del paese ospitante, ma anche la valorizzazione delle origini culturali dello studente, come sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU del 1989, a cui l'Italia ha aderito. Ogni ragazzo, indipendentemente dalla sua cittadinanza, ha il diritto di accedere all'istruzione alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Questo diritto è garantito anche agli studenti che non sono regolari, i quali devono iscriversi alle scuole statali o paritarie.

L'inserimento scolastico degli alunni stranieri non è vincolato all'inizio dell'anno scolastico, ma può avvenire in qualsiasi momento. È compito del Consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti valutare l'inserimento corretto, tenendo conto dell'età, del livello di competenza e del percorso scolastico pregresso. In alcuni casi, può essere necessario collocare lo studente in una classe inferiore rispetto alla sua età anagrafica per garantirgli un adeguato supporto educativo. Per rispondere alle esigenze specifiche di questi

alunni, è possibile predisporre **percorsi didattici personalizzati**. Tuttavia, l'attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) avviene solo quando è ritenuto necessario l'utilizzo di strumenti compensativi o misure dispensative, come previsto dalla normativa del Ministero dell'Istruzione (nota n. 2563 del 22 novembre 2013).

In merito alla valutazione, non sono previste prove differenziate per gli alunni stranieri. Tuttavia, per l'esame di terza media, è possibile la presenza di mediatori linguistici, mentre per l'esame di maturità non sono ammesse differenziazioni, ma possono essere riconosciuti crediti formativi per eventuali percorsi di miglioramento nella lingua d'origine dello studente.

Normativamente, oltre alla direttiva ministeriale del 2012, sono di particolare rilevanza le Linee Guida del 2014, che forniscono indicazioni operative per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Tra queste misure figurano lo stanziamento di risorse finanziarie per il supporto delle scuole, l'introduzione di corsi di potenziamento della lingua italiana e la promozione di accordi di rete tra scuole, enti locali e Uffici scolastici regionali. Tali accordi definiscono, ad esempio, il limite massimo del 30% di alunni stranieri iscritti per ogni scuola, al fine di garantire un'equa distribuzione e un'integrazione ottimale.

9.16 La didattica domiciliare e altri casi

Min. 3

L'inclusione nel senso ampio del termine riguarda anche gli alunni ospedalizzati o con determinate patologie che gli impediscono di frequentare regolarmente le lezioni. Per garantirgli il diritto all'istruzione, il sistema scolastico prevede due modalità: **la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare**. Entrambe mirano a evitare che i ragazzi, a causa dei problemi di salute, rimangano indietro

trovandosi poi in difficoltà al momento del reinserimento scolastico.

La **scuola in ospedale** è pensata per gli alunni che devono seguire terapie in ospedale per lunghi periodi. In questi casi, la scuola di appartenenza, in collaborazione con l'ospedale, predispone un percorso formativo individualizzato. Un docente ospedaliero, incaricato di seguire lo studente, si occupa di documentare le attività didattiche e svolgere le verifiche, fungendo da intermediario tra l'ospedale e la scuola. Questo progetto viene attivato su richiesta della famiglia e deve specificare la durata, il numero dei docenti coinvolti e le risorse necessarie. L'approvazione del progetto passa per il Collegio dei docenti e il Consiglio d'istituto, e successivamente viene presentato all'Ufficio scolastico regionale, che, se lo ritiene adeguato, assegna le risorse economiche.

Gli Uffici scolastici regionali, in collaborazione con le ASL, possono organizzare classi per i minori ricoverati in ospedale, garantendo l'istruzione anche a gruppi di alunni di età diverse. La valutazione finale del rendimento dello studente ospedalizzato rimane sotto la responsabilità del Consiglio di classe, sulla base delle informazioni fornite dal docente ospedaliero.

L'istruzione domiciliare è un'altra misura inclusiva prevista per quegli alunni che, pur non essendo ricoverati, non possono frequentare la scuola a causa di una patologia certificata, che li costringe a rimanere a casa per almeno 30 giorni, anche non consecutivi. In questi casi, il supporto educativo può essere garantito attraverso due principali strumenti:

Progetto a domicilio: la scuola invia un docente a casa dello studente, organizzando un numero limitato di ore settimanali (4-5 ore per la scuola primaria, 6-7 ore per la scuola secondaria) sulle materie principali. L'orario viene concordato con la famiglia.

Progetto a distanza: grazie alle tecnologie digitali, lo studente può partecipare alle lezioni online, mantenendo un contatto con il gruppo classe e riducendo il senso di isolamento.

Un ulteriore aspetto legato all'inclusione scolastica riguarda la **somministrazione di farmaci** durante l'orario scolastico. Alcuni studenti, a seguito di certificazione medica, necessitano di terapie farmacologiche durante la giornata scolastica. In questi casi, la scuola deve organizzarsi per garantire che i farmaci vengano somministrati in modo sicuro, attraverso accordi con i genitori o con personale autorizzato. La gestione del processo spetta al dirigente scolastico, che provvede a individuare uno spazio adeguato e a coordinare le modalità di somministrazione, eventualmente coinvolgendo personale ATA o docente, qualora i genitori non possano essere presenti.

Per quanto riguarda la gestione degli alunni adottati a livello internazionale, tema che fa capo sempre al concetto di inclusione scolastica, viene in aiuto la **nota ministeriale n. 7443 del 2014**, l'inserimento di questi studenti avviene con specifiche attenzioni in relazione a tre ambiti:

Area amministrativa: semplificazione delle pratiche burocratiche e possibilità di inserimento in una classe inferiore rispetto all'età anagrafica.

Area comunicativa: assegnazione di un insegnante referente per supportare la famiglia adottiva e facilitare il percorso scolastico.

Area della continuità: garanzia di un accompagnamento educativo per l'intera durata della carriera scolastica.

Per questi alunni, l'inserimento nelle scuole dell'infanzia e primaria non può avvenire prima di 12 settimane dall'arrivo in Italia, mentre per la scuola secondaria l'inserimento avviene non prima di 4 settimane. Questi tempi sono previsti

per garantire un migliore adattamento del bambino al nuovo contesto culturale e linguistico.

9.17 L'insegnante di sostegno

Min. 4

L'insegnante di sostegno viene assegnato alle classi dove vi è un alunno con disabilità. Il suo compito è quello di garantire un'educazione inclusiva e personalizzata, lavorando in stretta collaborazione con il team di docenti e con il **Gruppo di Lavoro Operativo** (GLO) che si occupa di redigere e monitorare il **Piano Educativo Individualizzato** (PEI).

L'insegnante di sostegno è un docente a tutti gli effetti, con la **contitolarità** della classe in cui lavora. Questo significa che partecipa pienamente alla pianificazione delle attività didattiche e formative per l'intera classe, e non solo per l'alunno con disabilità. Lavora in collaborazione con i docenti curricolari per adattare il programma educativo e garantire l'accessibilità degli apprendimenti per tutti, soprattutto per quelli con bisogni speciali. Ha inoltre il compito di proporre strategie didattiche personalizzate, può coordinarsi con delle figure professionali esterne e supportare l'integrazione dell'alunno nel gruppo classe.

Nella definizione del PEI, l'insegnante di sostegno, insieme al GLO, propone la quantità di ore di sostegno necessarie per garantire un supporto adeguato all'alunno. Le ore di sostegno sono stabilite in base al **Profilo di Funzionamento** dello studente, che descrive le sue specifiche esigenze educative e riabilitative.

Normativa di riferimento

Il quadro normativo che regola la figura dell'insegnante di sostegno è il **d.lgs. n. 66/2017**, che ha introdotto importanti riforme per l'inclusione scolastica. Il decreto ha aggiornato l'articolo 15 della **Legge n. 104/1992**, ridefinendo il ruolo del docente di sostegno e le modalità di

assegnazione delle risorse per il sostegno agli alunni con disabilità. Recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione hanno confermato che il **PEI** è vincolante per l'amministrazione scolastica, che deve garantire le ore di sostegno stabilite senza ridurle per motivi di natura finanziaria.

Come si diventa insegnante di sostegno?

Il percorso per diventare insegnante di sostegno varia a seconda del grado scolastico. Per insegnare nella scuola dell'infanzia o primaria, è necessario:

- Laurea magistrale in **Scienze della Formazione Primaria** o diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
- Acquisizione di ulteriori **60 crediti formativi universitari** (CFU) specifici per le didattiche dell'inclusione, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.
- Superamento di un **corso di specializzazione** di durata annuale, che include 300 ore di tirocinio pratico.

Il completamento del corso di specializzazione conferisce l'abilitazione all'insegnamento su posti di sostegno e permette l'accesso ai concorsi pubblici per l'immissione in ruolo.

Per insegnare nella scuola secondaria, i requisiti sono:

- Laurea magistrale o a ciclo unico (o diploma di secondo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) e **24 CFU** in materie psico-pedagogiche.
- Titolo di abilitazione specifico per la classe di concorso.
- Superamento del **corso di specializzazione** annuale, con 300 ore di tirocinio nelle scuole.

Anche in questo caso, il superamento del corso consente l'abilitazione per i posti di sostegno e l'accesso ai concorsi per l'immissione in ruolo.

Funzioni didattiche e PEI

L'insegnante di sostegno, in collaborazione con il **GLO**, elabora una programmazione didattica personalizzata per l'alunno con disabilità. Tale programmazione può seguire due percorsi:

- **PEI semplificato**, che segue i criteri di valutazione comuni al resto della classe e porta al rilascio del diploma.
- **PEI differenziato**, che prevede un percorso personalizzato con valutazioni specifiche, conducendo al rilascio di un attestato di frequenza.

La scelta tra PEI semplificato o differenziato spetta anche alla famiglia, che deve esprimere il proprio consenso in merito.

Formazione obbligatoria per docenti

Secondo il **d.m. n. 188/2021**, tutti i docenti che lavorano in classi con alunni con disabilità, anche se non specializzati nel sostegno, devono seguire un percorso di **formazione obbligatoria**. Questo percorso, della durata di 25 ore, prevede attività di formazione sia in presenza che online, sperimentazione didattica, ricerca-azione e documentazione. L'obiettivo è quello di garantire che tutti i docenti siano adeguatamente formati per rispondere alle esigenze degli alunni con disabilità così da contribuire a un ambiente scolastico inclusivo.

NORMATIVA EUROPEA E SCUOLA

14.1 Un'introduzione alla normativa europea

Min.6

In questo capitolo andremo ad esaminare la normativa europea nel settore scuola, i fondi destinati all'istruzione e il programma Erasmus+.

Descrizione e contesto storico

La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 rappresenta il frutto di un lungo percorso evolutivo nel campo dell'istruzione e delle politiche educative europee. Questo traguardo è il risultato di un impegno costante dell'Unione Europea per promuovere *un'educazione inclusiva, flessibile e orientata alle competenze, adeguata alle esigenze di una società in rapida trasformazione.*

A livello storico, l'introduzione di competenze chiave per l'apprendimento permanente deriva da una serie di fattori e sviluppi politici, sociali ed economici che hanno influenzato le priorità educative in Europa. Esaminiamoli nel dettaglio:

L'evoluzione del concetto di apprendimento permanente

Già dagli anni '70, l'idea di apprendimento lungo tutto l'arco della vita iniziò a prendere piede, soprattutto in risposta ai cambiamenti economici e tecnologici.

L'educazione tradizionale, focalizzata principalmente su una formazione iniziale, non era più sufficiente per preparare individui capaci di adattarsi a cambiamenti rapidi e continui. Da qui la necessità di promuovere una formazione flessibile e continua, che si estendesse oltre il classico periodo scolastico e universitario.

Il ruolo del Trattato di Maastricht e la nascita dell'UE

Con la firma del Trattato di Maastricht nel 1992, che ha segnato la nascita ufficiale dell'Unione Europea, l'istruzione ha assunto un ruolo centrale nelle politiche comunitarie. Sebbene l'educazione rimanga una competenza degli Stati membri, l'UE ha cominciato a svolgere un ruolo più attivo nel promuovere la cooperazione tra i paesi in ambito educativo, incoraggiando una maggiore armonizzazione dei sistemi di istruzione e formazione.

Il Consiglio di Lisbona (2000) e la strategia di crescita dell'UE

Un momento cruciale è stato il Consiglio di Lisbona del 2000, in cui l'UE ha definito l'obiettivo di diventare *"l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo"*. Questo obiettivo ha messo in evidenza l'importanza dell'educazione e della formazione per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la cittadinanza. Da questo momento, la necessità di fornire ai cittadini europei competenze adeguate ad affrontare le sfide del mercato del lavoro e della globalizzazione è diventata una priorità per tutti.

Il quadro di riferimento del 2006 sulle competenze chiave

Nel 2006, l'Unione Europea ha introdotto una prima versione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Questo documento, considerato una pietra miliare, identificava **otto competenze** essenziali che tutti

gli individui dovrebbero acquisire durante il loro percorso formativo. Le competenze erano già orientate verso una società della conoscenza, ma con una crescente attenzione alla cittadinanza, alla coesione sociale e alla capacità di adattamento ai cambiamenti.

Impatto della crisi economica e finanziaria del 2008

La crisi economica del 2008 ha messo in evidenza la necessità di ridefinire e rafforzare le competenze della forza lavoro europea. L'elevata disoccupazione, in particolare tra i giovani, e le rapide trasformazioni tecnologiche hanno reso evidente che molte competenze tradizionali non erano più sufficienti per garantire l'occupabilità a lungo termine. Questo ha accelerato il bisogno di promuovere competenze digitali, imprenditoriali e di adattamento, in modo da permettere agli individui di reinventarsi e prosperare in un'economia sempre più globalizzata e tecnologicamente avanzata.

Agenda per nuove competenze (2016)

Nel 2016, la Commissione Europea ha lanciato la "Nuova Agenda per le Competenze in Europa", un piano strategico per migliorare la qualità delle competenze dei cittadini europei. La nuova agenda ha posto l'accento sulla necessità di aggiornare costantemente le competenze dei lavoratori e di promuovere una maggiore integrazione delle competenze digitali, di imprenditorialità e di cittadinanza. Questo è stato un altro passo avanti verso la Raccomandazione del 2018, che ha perfezionato e adattato le competenze chiave già definite, mantenendo un focus sull'apprendimento permanente.

Il digitale e la necessità di aggiornamento

L'accelerazione della trasformazione digitale, le sfide legate ai cambiamenti climatici, la crescente mobilità internazionale e l'attenzione all'inclusione sociale hanno richiesto un aggiornamento delle competenze chiave nel

2018. La globalizzazione e la crescente interconnessione tra nazioni e culture hanno portato a una maggiore enfasi sulla competenza multilinguistica e sulla consapevolezza culturale, mentre il rapido sviluppo delle tecnologie digitali ha fatto sì che la competenza digitale diventasse una delle priorità centrali per tutti.

La Raccomandazione del 2018

La Raccomandazione del 22 maggio 2018 è quindi la risposta alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione, caratterizzato dalla *quarta rivoluzione industriale*, dalla *crescente automazione* e dall'*importanza sempre maggiore delle competenze trasversali*. L'Unione Europea ha voluto fornire un **quadro di riferimento chiaro e aggiornato** che gli Stati membri potessero adottare per garantire ai propri cittadini le competenze necessarie per affrontare le sfide future, con particolare attenzione a inclusività, uguaglianza di genere e adattabilità. Il focus sulle competenze chiave, con la loro enfasi su conoscenze, abilità e atteggiamenti, riflette un'evoluzione che non si limita all'insegnamento delle discipline tradizionali, ma promuove una preparazione a tutto tondo.

Obiettivi principali e spiegazione dettagliata

14.2 La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018

Min. 4

Questa raccomandazione rappresenta un importante riferimento per tutti gli Stati membri nella definizione dei propri sistemi educativi. Questa normativa individua le competenze chiave per l'apprendimento permanente, evidenziando la necessità di un approccio educativo che non

si limiti alla mera trasmissione di conoscenze, ma che promuova una preparazione completa e trasversale, capace di adattarsi alle esigenze di una società in continua evoluzione. L'obiettivo è quello di assicurare che tutti i cittadini dell'Unione siano dotati di strumenti utili per affrontare le complessità della vita professionale e non.

Le otto competenze chiave, tutte considerate di pari importanza, costituiscono il cuore di questa raccomandazione. Sono state progettate per preparare gli individui ad apprendere durante tutta la vita, migliorando le loro capacità di partecipazione sociale e lavorativa. Queste competenze sono:

Competenza alfabetica funzionale: si riferisce alla capacità di comprendere, esprimersi e interpretare concetti, pensieri, sentimenti e fatti attraverso testi scritti, orali e visivi in diverse situazioni. È fondamentale per l'interazione quotidiana e per accedere alla conoscenza.

Competenza multilinguistica: oggi la padronanza di più lingue diventa essenziale. Questa competenza non solo riguarda la capacità di comunicare in lingue diverse, ma anche di comprendere e apprezzare la diversità culturale.

Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria: si concentrano sull'abilità di applicare il pensiero logico e critico per risolvere problemi in vari contesti della vita, così come sul comprendere i cambiamenti tecnologici e scientifici.

Competenza digitale: riguarda la capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione, integrando un aspetto di sicurezza online e di alfabetizzazione mediatica.

Competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare: questa competenza è volta a sviluppare il proprio potenziale personale e professionale,

comprendendo il benessere emotivo e fisico e la capacità di lavorare in gruppo. La dimensione del "saper imparare" è essenziale per l'apprendimento permanente.

Competenza in materia di cittadinanza: promuove la partecipazione attiva alla vita sociale e politica, la comprensione dei diritti e dei doveri e l'impegno a favore della democrazia e della giustizia sociale.

Competenza imprenditoriale: non riguarda solo la capacità di avviare un'attività economica, ma anche la propensione a trasformare le idee in azioni, sviluppando proattività, creatività e responsabilità.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: questa competenza mette in risalto l'importanza di comprendere e apprezzare le varie forme di espressione culturale, sia personali che collettive, attraverso arti, musica, letteratura e tradizioni.

Le buone pratiche per favorire l'implementazione:

- ✓ Favorire esperienze in altre sedi;
- ✓ Favorire lo scambio dei progetti grazie alla piattaforma etwinning
- ✓ Favorire lo sviluppo di una buona alternanza scuola-lavoro.

Per comprendere appieno il significato e l'importanza di ciascuna di queste competenze, la Raccomandazione del 2018 introduce tre criteri fondamentali per la loro definizione e descrizione:

Conoscenze: rappresentano la base teorica che sostiene ogni competenza, inclusa la comprensione dei principi fondamentali, delle teorie e dei concetti.

Abilità: sono la capacità pratica di applicare tali conoscenze in contesti reali.

Atteggiamenti: sono legati all'approccio mentale e alle disposizioni individuali verso l'apprendimento e l'uso delle competenze.

14.3 I fondi europei nel settore istruzione

Min.2

L'istruzione, pur rimanendo una competenza di natura nazionale, viene fortemente influenzata dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. L'Italia, in qualità di Stato membro, allinea le proprie politiche educative agli obiettivi dell'Unione, partecipando attivamente ai programmi di sviluppo e implementando normative coerenti con le direttive europee. Questo allineamento è cruciale per garantire che il Paese possa beneficiare dei fondi e delle risorse che l'Europa mette a disposizione in questo settore.

Un punto cardine di questo quadro normativo è rappresentato **dall'articolo 165 del Trattato di Maastricht**, che sancisce l'impegno dell'Unione Europea a promuovere lo sviluppo di un'istruzione di qualità, nel pieno rispetto delle diversità culturali e linguistiche dei suoi Stati membri. Tale articolo stabilisce l'importanza di una collaborazione rafforzata tra gli Stati per migliorare i sistemi educativi, pur mantenendo le peculiarità nazionali.

I fondi strutturali europei

Un elemento essenziale per lo sviluppo dell'istruzione in Italia, in linea con le politiche europee, è l'accesso ai fondi strutturali, strumenti finanziari dell'UE volti a promuovere la crescita economica, sociale e territoriale delle regioni meno sviluppate o che affrontano difficoltà economiche. Questi fondi sono progettati per migliorare la coesione sociale ed economica tra le diverse aree dell'Unione, riducendo le disuguaglianze e favorendo uno sviluppo armonico.

Tra i principali fondi strutturali troviamo:

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): mira a rafforzare la coesione economica e sociale correggendo gli squilibri tra le regioni dell'Unione, sostenendo progetti infrastrutturali e di innovazione.

Fondo Sociale Europeo (FSE): supporta la formazione professionale, l'occupazione e la lotta contro la disoccupazione e la povertà. Questo fondo è fondamentale per promuovere l'inclusione sociale, migliorare le competenze della forza lavoro e supportare l'apprendimento permanente.

Fondo di Coesione: finanzia progetti in ambito ambientale e infrastrutturale, con particolare attenzione ai trasporti e alle energie rinnovabili.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP): mirano allo sviluppo sostenibile delle aree rurali e alla modernizzazione del settore agricolo e marittimo.

Questi fondi, insieme, costituiscono i cosiddetti Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE), regolati dal **Regolamento UE n. 1303/2013**, che stabilisce le norme comuni per tutti gli Stati membri. Tali fondi hanno un ciclo di programmazione settennale, con l'attuale periodo che va dal 2021 al 2027, e sono strumenti essenziali per sostenere lo sviluppo economico e sociale a livello regionale, in particolare nelle aree più svantaggiate.

14.4 Il ruolo dei PON nell'istruzione

Min.2

Uno degli strumenti principali attraverso cui l'Italia accede ai fondi strutturali nel settore dell'istruzione è il **Programma Operativo Nazionale (PON)**. I PON sono

piani strategici elaborati dai singoli Stati membri per implementare le politiche di coesione dell'Unione Europea in diversi settori, inclusa l'istruzione. Questi programmi delineano gli obiettivi nazionali e le priorità d'investimento, tenendo conto delle linee guida europee e delle necessità specifiche del contesto italiano.

Nel campo dell'istruzione, il PON *"Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"* è il programma operativo di riferimento. Questo programma, finanziato dal FESR e dal FSE, è volto a migliorare l'offerta formativa, potenziare le infrastrutture scolastiche e promuovere l'innovazione e la digitalizzazione. Le priorità di questo PON includono:

Asse I – Istruzione: mira a migliorare le competenze degli studenti e a promuovere l'apprendimento permanente, in linea con le strategie europee per l'occupazione e la crescita.

Asse II – Infrastrutture per l'istruzione: si concentra sul miglioramento e l'adeguamento delle infrastrutture scolastiche, affinché gli studenti possano beneficiare di ambienti sicuri e moderni.

Asse III – Capacità istituzionale e amministrativa: si propone di rafforzare le capacità della pubblica amministrazione e delle scuole nell'uso efficiente dei fondi europei.

Asse IV – Assistenza tecnica: supporta la gestione e l'attuazione del programma, garantendo che i fondi siano utilizzati in maniera efficace e trasparente.

Come accedere ai fondi

Le scuole italiane possono accedere alle risorse dei fondi strutturali presentando un progetto attraverso un piano di miglioramento, basato su una valutazione interna delle proprie necessità. Questo processo viene gestito tramite piattaforme informatiche come il GPU (Gestione

Programmazione Unitaria) e il SiF2020, messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione. Attraverso queste piattaforme, le scuole possono presentare le proprie candidature, monitorare l'avanzamento dei progetti e accedere ai fondi necessari per migliorare le proprie strutture e il livello formativo offerto.

Valutazione dei progetti

Una componente da sottolineare del processo di accesso ai fondi è la **valutazione dei programmi operativi nazionali**. Questo processo di valutazione si svolge in tre fasi:

Valutazione ex ante: condotta prima dell'implementazione del programma, per verificare che gli obiettivi fissati siano chiari e raggiungibili.

Valutazione in itinere: monitoraggio periodico per verificare che il programma stia procedendo come previsto e per apportare eventuali correzioni.

Valutazione ex post: realizzata al termine del programma, per misurare l'efficacia, l'impatto e il contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Questi meccanismi di controllo e verifica assicurano che i fondi siano utilizzati in modo efficiente e che i progetti finanziati apportino un reale miglioramento al sistema educativo, contribuendo così alla crescita economica e sociale del Paese, in linea con le priorità europee.

14.5 Il programma Erasmus+ e il Quadro EQF

Min.6

Il programma Erasmus+ e il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) rappresentano due pilastri delle politiche educative e occupazionali dell'Unione Europea. Entrambi i programmi sono stati creati con l'obiettivo di promuovere la mobilità e l'inclusione sociale, oltre a favorire una maggiore

armonizzazione delle competenze e qualifiche tra i Paesi membri.

Il programma Erasmus+ è uno dei programmi europei più noti e di successo, nato con l'obiettivo di promuovere la mobilità internazionale di studenti, insegnanti e formatori. Questo programma non solo facilita lo scambio di conoscenze e esperienze tra i diversi sistemi educativi europei, ma contribuisce anche a formare una nuova generazione di cittadini europei più consapevoli e aperti al dialogo interculturale.

Grazie a questo programma, scuole, università e istituti di formazione hanno la possibilità di **accedere a finanziamenti** per promuovere attività internazionali. Tali attività coinvolgono una vasta gamma di partecipanti. I beneficiari possono usufruire di opportunità di formazione e aggiornamento professionale all'estero, partecipando a esperienze che arricchiscono non solo il loro bagaglio di competenze ma anche la loro crescita personale.

I progetti Erasmus+ possono avere diverse finalità:

Mobilità del personale: consente agli insegnanti di partecipare a esperienze formative in altri Paesi, arricchendo il proprio bagaglio di competenze e favorendo lo scambio di pratiche innovative in ambito educativo.

Partenariati strategici: offrono alle scuole e agli istituti la possibilità di collaborare con altre organizzazioni a livello internazionale, migliorando le metodologie didattiche e favorendo lo sviluppo di progetti comuni di ricerca e innovazione.

eTwinning: trattasi di una piattaforma online che permette al personale scolastico e agli studenti di collaborare con altre scuole a livello europeo.

Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)

Parallelamente alla promozione della mobilità tramite Erasmus+, l'Unione Europea ha affrontato un'altra sfida: armonizzare i diversi sistemi di qualificazione dei Paesi membri. A tal fine, è stato introdotto il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework, EQF), un sistema di riferimento comune progettato per favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche tra i diversi Stati. Prima dell'introduzione di questo sistema, ogni Paese dell'Unione Europea utilizzava metodi e criteri diversi per valutare le competenze professionali e i risultati dell'apprendimento, rendendo difficile la mobilità lavorativa e il riconoscimento delle qualifiche all'estero. L'EQF risponde a questa problematica, proponendo un sistema di classificazione delle competenze che si basa su otto livelli, dal livello base (1) al livello avanzato (8).

Gli otto livelli dell'EQF

Gli otto livelli dell'EQF sono definiti in base ai risultati dell'apprendimento, che comprendono tre categorie principali:

Conoscenze: fanno riferimento alle informazioni teoriche e pratiche che un individuo possiede in un determinato campo.

Abilità: si riferiscono alla capacità di applicare conoscenze in situazioni pratiche.

Competenze: riguardano l'autonomia e la responsabilità con cui un individuo utilizza le conoscenze e le abilità in un contesto lavorativo o educativo.

Ad esempio, il livello 1 dell'EQF rappresenta competenze di base, mentre il livello 8 corrisponde a competenze altamente specializzate, come quelle richieste in ambito accademico o professionale avanzato. Questo sistema permette di

comparare facilmente le qualifiche ottenute in Paesi diversi, facilitando la mobilità lavorativa e lo sviluppo professionale dei cittadini europei.

L'EQF **non è obbligatorio**, ma è adottato su base volontaria dagli Stati membri che scelgono di armonizzare i loro sistemi di qualificazione con questo quadro comune. L'adesione all'EQF consente di creare una sorta di "*lingua comune*" per le competenze, facilitando la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea e oltre. Questo è particolarmente importante per settori in cui le competenze tecniche e professionali devono essere riconosciute in contesti internazionali. Per i datori di lavoro, l'EQF rappresenta uno strumento utile per valutare le competenze dei candidati provenienti da altri Paesi, consentendo di capire se le qualifiche corrispondano alle aspettative e agli standard richiesti. Inoltre, grazie all'EQF, i lavoratori possono dimostrare le proprie competenze e ottenere riconoscimenti, indipendentemente dal Paese in cui hanno acquisito la formazione.

Trattasi di un sistema in continua evoluzione, che si adatta ai cambiamenti del mercato del lavoro e ai progressi delle metodologie didattiche. È applicabile a tutti i settori professionali, dalla formazione tecnica fino ai gradi più alti di qualificazione accademica, e si basa su una logica di apprendimento permanente. Questo significa che le competenze acquisite non vengono valutate solo in ambito formale, ma anche tramite esperienze non formali e informali.

